

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T)
2024-2026**

**MISURE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI
SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

REDATTO	RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – VALERIA DEPLANO
ADOTTATO	CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GENNAIO 2024
PUBBLICATO	https://www.sogaer.it/it/societa-trasparente

1	PREMESSA	5
1.1	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL GRUPPO SOGAER	5
1.1.1	SO.G.AER S.P.A.	6
1.1.2	SOGAERDYN S.P.A.....	6
1.1.3	SOGAER SECURITY S.P.A.	6
1.2	PROCESSO DI ADOZIONE, ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.....	7
1.3	OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	7
1.4	DESTINATARI DEL PIANO	9
1.5	OBBLIGATORIETÀ.....	9
1.6	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO.....	9
1.6.1	CONTESTO ESTERNO.....	9
1.6.2	CONTESTO INTERNO	11
	<u>SEZIONE PRIMA</u>	13
	I) IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI.....	14
1.7	IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	14
1.8	IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15
1.9	I REFERENTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	15
1.10	DIRIGENTI E RESPONSABILI PER L'AREA DI COMPETENZA.....	16
1.11	IL RASA (RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE).....	17
1.12	ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001	17
1.13	DIPENDENTI	17
1.14	GESTORE COMUNICAZIONI ALL'UIF	17
1.15	IL RUOLO DEL DPO E I RAPPORTI CON IL RPCT	18

1.16	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI: DALL’ELABORAZIONE DEI DATI ALLA PUBBLICAZIONE	18
II)	IL MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO	20
1.17	ANALISI DEL CONTESTO	21
1.18	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IDENTIFICAZIONE E ANALISI)	22
1.19	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	24
III)	LE MISURE DI CARATTERE GENERALE	26
1.20	CODICE ETICO	27
1.21	REGOLAMENTO PER LA RICERCA, SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	28
1.22	PROGRESSIONI DI CARRIERA	29
1.23	FORMAZIONE DEL PERSONALE	30
1.24	ROTAZIONE DEL PERSONALE/SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI	31
1.25	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESSI	33
1.26	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESSI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI	34
1.27	ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL CONFLITTO D’INTERESSI	35
1.28	SVOLGIMENTO DI INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA-ISTITUZIONALI DA PARTE DEI DIPENDENTI	35
1.29	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	36
1.30	IL REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	37
1.31	PREVENZIONE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	38
1.32	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI	40
1.33	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI	43
1.34	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (C.D. DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS)	44
1.35	POLICY ANTIRICICLAGGIO	45

1.36	IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TRASFERTE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	46
IV)	IL MONITORAGGIO DEL PIANO.....	47
V)	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	50
	<u>SEZIONE SECONDA</u>	52
1	INTRODUZIONE	53
2	TRASPARENZA E DISCIPLINA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	53
3	IL CRITERIO DELLA COMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 2 BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. 33/2013 ALL'INTERNO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOGAER.....	54
3.1	LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SO.G.AER S.P.A....	54
3.2	LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOGAERDYN S.P.A.	58
3.3	LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOGAER SECURITY S.P.A.....	59
4	TRASPARENZA E DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI	59
5	TRASPARENZA E SOGGETTI COINVOLTI NEI FLUSSI INFORMATIVI	62
6	SANZIONI E RESPONSABILITÀ PER OMESSA PUBBLICAZIONE	63
7	ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO	63

1 PREMESSA

Per le società a controllo pubblico, in forza dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, il Piano costituisce un unicum con il Modello Organizzativo adottato ex D.lgs. 231/2001 e ne integra le relative misure con l'obiettivo di prevenire anche i fenomeni corruttivi e di *maladministration*.

In attuazione delle previsioni di cui alla L. n. 190/2012, il Consiglio di Amministrazione ha dettato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e con delibera del 26.01.2024 ha adottato il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2024 - 2026 (di seguito per brevità il "Piano" o "PTPCT").

Il presente Piano recepisce le indicazioni metodologiche e di semplificazione indicate dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e nel suo aggiornamento definitivo adottato con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023; tiene conto altresì della prassi, degli interventi dell'ANAC e degli esiti dei monitoraggi eseguiti dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo Sogaer nel 2023.

Nel PNA 2022 l'Autorità ha sottolineato l'importanza delle riforme introdotte con il PNRR e le conseguenti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, evidenziando che *"l'obiettivo principale del legislatore è stato quello di mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e al contempo migliorando complessivamente la qualità dell'agire delle amministrazioni"*. Ciò ha consentito *"di ridurre anche gli oneri amministrativi e le duplicazioni di adempimenti per le pubbliche amministrazioni"*, tuttavia resta fermo che *"tali fondamentali obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema (.. omissis ...) non devono andare a decremento delle iniziative per prevenire corruzione e favorire la trasparenza"*.

Sia consentito un ulteriore richiamo al PNA 2022: *"La corretta ed efficace predisposizione di misure di prevenzione della corruzione, tra l'altro, contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale in cui la prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma sia essa stessa considerata nell'impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese"*.

Nell'aggiornamento 2023 al PNA 2022, l'ANAC, invece, ha valorizzato le novità introdotte dal nuovo D.lgs. 36/2023 in materia di contratti pubblici, ritenendo utile offrire chiarimenti e aggiornare la casistica relativa agli eventi rischiosi elencati nel PNA 2022 con l'obiettivo di presidiare maggiormente tale area e assicurare una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore.

1.1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL GRUPPO SOGAER

Il Gruppo Sogaer si compone di tre Società:

- 1) **So.G.Aer S.p.A.** (d'ora in poi anche "Società di Gestione") è la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari Elmas in forza della convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, sottoscritta con il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e

approvata con Decreto Ministeriale n. 52 T, registrato alla Corte dei conti il 08.06.2007; la società è direttamente controllata dalla C.C.I.A.A. di Cagliari-Oristano, detentrica del 94,449% del capitale;

- 2) **Sogaerdyn S.p.A.** (d'ora in poi anche "*Società di Handling*"), società di handling aeroportuale, di cui So.G.Aer. detiene il 100% del capitale; la controllata cura in regime di libero mercato i servizi di assistenza a terra (handling): biglietteria, check-in, imbarco/sbarco passeggeri, carico, scarico e assistenza bagagli, assistenza agli aeromobili e agli equipaggi di aviazione commerciale e generale;
- 3) **Sogaer Security S.p.A.** (d'ora in poi anche "*Società di Security*"), di cui So.G.Aer. detiene il 100% del capitale; la controllata è affidataria in house dei servizi di sicurezza bagagli a mano e passeggeri, controllo bagagli da stiva e controllo sedime aeroportuale.

1.1.1 *So.G.Aer S.p.A.*

So.G.Aer. S.p.A. è una società controllata direttamente, ex art. 2359 c.c., dalla Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, ente pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. La Società opera nell'ambito della progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, all'interno dell'aeroporto di Cagliari Elmas, quale titolare della concessione quarantennale (2007- 2047) affidata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In tale ambito, la Società di Gestione potrà svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione dell'aeroporto stesso e dei servizi aeroportuali, nonché qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio nel bacino di traffico servito.

La Società di Gestione è costituita in forma di società per azioni, ex DM 521 del 12.11.1997, ed è organizzata secondo il modello di governo societario tradizionale, composto da Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale. L'attività di controllo contabile del bilancio di esercizio è svolta da una società di revisione legale.

L'organizzazione della Sogaer, rappresentativa delle principali funzioni aziendali, è pubblicata in "Società Trasparente" nell'apposita sezione del sito istituzionale della società ([Articolazione degli uffici | Sogaer](#)).

1.1.2 *Sogaerdyn S.p.A.*

La Sogaerdyn, società di handling, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di So.G.Aer S.p.A, ha per oggetto l'esercizio dei servizi di assistenza a terra connessi con il trasporto aereo.

La Società è costituita in forma di società per azioni ed è organizzata secondo il modello di governo societario tradizionale, il quale prevede un Consiglio di amministrazione membri e un Collegio Sindacale.

L'organizzazione della Sogaerdyn, rappresentativa delle principali funzioni aziendali, è pubblicata sul sito istituzionale della società, in "Società Trasparente", nell'apposita sezione ([Articolazione degli uffici - Sogaerdyn \(cagliariairport.eu\)](#)).

1.1.3 *Sogaer Security S.p.A.*

Sogaer Security S.p.A. (d'ora in poi anche "*Società di Security*"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di So.G.Aer S.p.A, nonché a controllo analogo, assicura lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al DM 29 gennaio 1999, n. 85, svolge tutte le operazioni

indicate nel regolamento recante le norme di attuazione dell'articolo 5 in linea con le previsioni del DL 9/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/1992, emanato dal Ministero dei Trasporti della Navigazione in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale.

L'organizzazione della Sogaer Security, rappresentativa delle principali funzioni aziendali, è pubblicata sul sito istituzionale della società, in "Società Trasparente", nell'apposita sezione ([*Articolazione degli uffici - Sogaer Security S.p.A.*](#)).

1.2 PROCESSO DI ADOZIONE, ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.

Il Piano, in osservanza di quanto prescritto dalla L. 190/2012, è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Sogaer su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e costituisce parte integrante del sistema di controllo interno di ciascuna Società del Gruppo SOGAER.

Il Piano entra in vigore successivamente alla formale adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, a cui segue l'adozione da parte degli organi amministrativi delle Società controllate; il Piano ha una validità triennale e viene aggiornato annualmente.

Per l'aggiornamento annuale del P.T.P.C. è previsto il coinvolgimento - a vario titolo - di diversi soggetti portatori di interesse; in ambito aziendale, il RPCT tiene conto dei suggerimenti e delle segnalazioni rese dagli stakeholders interni ed esterni, inclusi Odv, Dirigenti e Responsabili, Referenti anticorruzione delle Controllate e dipendenti con l'obiettivo di migliorare in maniera continuativa i processi aziendali e al contempo individuare misure preventive proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche organizzative e all'attività tipica di ogni società del Gruppo.

Con riferimento agli stakeholders esterni, il processo di adozione del presente Piano è stato attuato con l'avvio di una consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, stakeholders e interessati. A tal fine è stato pubblicato in data 21.12.2023 un apposito avviso nella sezione "Società Trasparente" del sito Sogaer allo scopo di raccogliere eventuali proposte e/o suggerimenti utili alla elaborazione del presente Piano. Al termine della consultazione pubblica non sono pervenute proposte di modifiche e/o di integrazioni del Piano.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, nonché qualora intervengano modifiche o sopravvenienze concernenti la normativa, l'organizzazione o le attività aziendali ovvero qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne al singolo ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.3 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA


Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 97/2016, l'Organo di indirizzo definisce annualmente gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Gli obiettivi sono elemento essenziale e indefettibile del Piano; l'organo di indirizzo è chiamato a


prestare particolare attenzione all'individuazione degli obiettivi nella logica di un'effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. La mancanza di tali obiettivi può rilevare ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b.) del D.L. 90/2014.

Di seguito sono riportati gli **obiettivi** del sistema di gestione della corruzione del Gruppo Sogaer a valere sul PTPCT 2024 – 2026, in continuità con gli obiettivi 2023:

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



TRASPARENZA



1.4 DESTINATARI DEL PIANO

I Destinatari del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- il RPCT;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza chiamati a svolgere anche la funzione di attestazione degli obblighi, ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis, L. 190/2012;
- il personale aziendale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale esistente;
- i soggetti esterni di cui le Società si avvalgono nello svolgimento delle proprie attività.

1.5 OBBLIGATORIETÀ

È fatto obbligo a tutti i soggetti sopra indicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

1.6 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

La prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo è l'analisi del contesto (esterno ed interno).

In questa prima fase sono state acquisite le informazioni necessarie a identificare il rischio, con particolare riferimento:

- ❖ alle caratteristiche dell'ambiente in cui il Gruppo Sogaer opera (dinamiche territoriali e settoriali);
- ❖ all'organizzazione strutturale e gestionale del Gruppo stesso.

1.6.1 Contesto esterno

L'analisi del contesto "esterno" ha come obiettivo quello di evidenziare l'impatto dell'ambiente esterno sulle attività svolte dalle società del Gruppo Sogaer in relazione al rischio fenomeni corruttivi, anche tenuto conto delle relazioni esistenti con gli stakeholder interessati all'operato aziendale e capaci di influenzarlo in diversa misura (es: Enti e Ministeri di controllo, fornitori, dipendenti, etc).

Il Gruppo Sogaer opera nel maggiore aeroporto sardo per volumi di traffico e dimensioni. L'aeroporto ha un ruolo strategico in quanto costituisce un elemento fondante del tessuto economico, turistico e commerciale del territorio sardo e del sud Sardegna in particolare.

Dopo la crisi innescata dall'emergenza pandemica, il traffico dello scalo di Cagliari nel 2023 ha registrato una ripresa. Il traffico passeggeri, da gennaio a settembre 2023, è aumentato del 10,3% rispetto al medesimo periodo nel 2022 e del 2,8% rispetto al 2019.

Per la società di gestione uno dei temi principali nell'ambito della politica di prevenzione della corruzione è quello degli appalti pubblici; in tale settore, dopo l'emergenza pandemica, l'ANAC ha evidenziato nel PNA 2022 un aumento significativo del rischio di reati legati alla corruzione. Si evidenzia, inoltre, che la disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli ultimi anni, da numerosi interventi legislativi che hanno reso più che mai articolato l'attuale quadro legislativo di riferimento. Questo ha contribuito a rendere sempre più strategici la mappatura e il monitoraggio dei rischi in materia di appalti e di rapporti con gli enti pubblici vigilanti, senza sottovalutare i settori già

esistenti e definiti a rischio dal Gruppo (es: gestione del personale, affidamenti di incarichi a amministratori, consulenti e collaboratori, ecc).

Al fine di compiere un'analisi approfondita del contesto esterno in cui opera il Gruppo Sogaer, è d'aiuto una valutazione dei dati sulla criminalità e sulla delittuosità a livello regionale.

Con riferimento ai settori di rilievo, nella **Relazione presentata dalla Presidente della Corte d'Appello di Cagliari** all'inaugurazione dell'anno giudiziario (Assemblea Generale della Corte del 28 gennaio 2023) è stata evidenziata una sostanziale stabilità dei dati relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione rispetto all'anno precedente; mentre per quanto concerne i reati di stampo mafioso, sono emerse in Sardegna relazioni con le tradizionali organizzazioni mafiose del Sud Italia nel settore del traffico degli stupefacenti e nel riciclaggio di proventi da attività illecite.

Il traffico di droga è la principale attività illecita della criminalità organizzata sarda. Il modus operandi riscontrato, implica l'esistenza di organizzazioni criminali dedite a questa attività i cui profitti vengono riciclati nelle attività economiche dell'isola.

Nella stessa Relazione è stato riscontrato, altresì, che altri settori appetibili per la criminalità organizzata sono quelli relativi alle fonti di energia rinnovabile e alla gestione del trattamento dei rifiuti. Per quanto attiene, invece, i delitti di falso in bilancio e di bancarotta fraudolenta patrimoniale si è rilevata una tendenza alla stabilità delle pendenze, mentre è stata registrata una crescita rispetto al 2022 dei reati in materia tributaria.

La potenziale incidenza di questi reati sull'attività del Gruppo ha condotto alla previsione di misure di mitigazione costituite dai protocolli del modello organizzativo aziendale; questi coprono tutte le ipotesi di reato registrate nella Relazione illustrata.

Il **Ministero dell'Interno** nel documento denominato "**Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali - report 1° trimestre 2023**" ha registrato un andamento in diminuzione di tale fenomeno. In Sardegna, tuttavia, il numero di casi di intimidazione è passato dai 9 del primo trimestre 2022 a 11 nel primo trimestre 2023. L'incidenza del numero di intimidazioni in rapporto alla popolazione – sempre nei primi 3 mesi del 2023 su un totale di 136 casi registrati - vede una media nazionale di 0,23 episodi ogni 100 mila abitanti. Le prime 5 regioni per l'incidenza dei casi sono la Calabria (17 casi = 0,87 per 100 mila), la Sardegna (11 casi = 0,67 per 100 mila), il Friuli-Venezia Giulia (4 casi = 0,33 per 100 mila), le Marche (5 casi = 0,33 per 100 mila) e l'Abruzzo (4 casi = 0,30 per 100 mila).

Ulteriori fattori esterni che impattano, in particolare, sull'attività di gestione aeroportuale riguardano i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nel contesto isolano l'apparato antiriciclaggio può contribuire efficacemente alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, altro tema giudicato essenziale dall'Autorità Anticorruzione nel PNA 2022. I dati statistici riportati **dall'Unità di Informazione Finanziaria nei "Quaderni dell'Antiriciclaggio (vol. I-2023)"** evidenziano per la Sardegna un decremento delle segnalazioni relative a operazioni sospette: si passa da 1.148 segnalazioni relative al primo semestre 2022 a 1.094 segnalazioni per il primo semestre 2023.

All'esito dei dati sopra esaminati, emerge pertanto che il contesto esterno nel quale il Gruppo Sogaer opera non può essere sottovalutato, specie con riferimento alle dinamiche criminologiche, sociali ed economiche sia del territorio nazionale che del territorio regionale sardo.

1.6.2 Contesto interno

L'analisi del contesto "interno" è il secondo elemento che definisce l'ambiente specifico entro cui deve essere sviluppata la valutazione dei rischi di corruzione e la successiva adozione di misure preventive.

Si è già detto della struttura della **Sogaer**, che in quanto società direttamente controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, è sottoposta alla disciplina speciale di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La rappresentazione grafica pubblicata sul sito, nell'apposita sezione "Società Trasparente", evidenzia la distribuzione dei poteri e dei centri di responsabilità organizzativa.

La Sogaer è dotata di una figura chiave per l'operativo che riveste il ruolo di Accountable Manager.

L'Accountable Manager e Responsabile della Certificazione compie ogni atto utile all'espletamento delle disposizioni previste dal Reg UE 139/2014 e dalla norma ADR.OR.D.015. Ai fini del mantenimento della certificazione di aeroporto, all'Accountable Manager è riconosciuta l'autorità e l'autonomia per provvedere alle risorse umane e finanziarie atte ad assicurare che tutte le attività siano condotte in sicurezza secondo le previsioni delle sopracitate norme.

Per lo svolgimento delle attività operative, la Società si avvale della struttura prevista dalla certificazione dell'aeroporto, come da predetto Regolamento e, in primo luogo, dei Post Holder Manutenzione, Movimento e Progettazione. Per lo svolgimento della gestione delle attività aziendali sono state previste, invece, le seguenti strutture aziendali: i) Direzione Commerciale; ii) Direzione Affari Legali e Compliance; iii) Direzione Procurement; iv) Direzione Amministrativa e Finanza; v) Controllo di Gestione, vi) Prevenzione Protezione Sicurezza sul Lavoro; vii) Servizi Informatici; viii) Ufficio del Personale; ix) Sistemi di gestione integrati; x) Relazioni esterne; xi) Ufficio Coordinamento budget e investimenti; xii) Security Manager.

La Sogaer, aderendo altresì alla normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ha adottato uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nominando a tal fine un Organismo di Vigilanza a cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello.

All'OdV è stato altresì affidato l'incarico relativo al controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza prescritti dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013.

In conformità alla nuova normativa europea del GDPR, la Sogaer si è dotata di un soggetto esterno, Responsabile della protezione dei dati personali, figura di riferimento per il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali.

Alla data del 16.11.2023, l'organico della Sogaer risulta così suddiviso: 4 dirigenti, 14 quadri, 73 impiegati (di cui 68 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato), 48 operai, 8 somministrati e nessun distaccato

Con riferimento alle controllate **Sogaerdyn e Sogaer Security**, in quanto interamente possedute dalla struttura della Sogaer, sono sottoposte alla disciplina speciale di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come successivamente modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. La rappresentazione grafica, pubblicata nell'apposita sezione "Società Trasparente" di entrambe le Controllate, evidenzia la distribuzione dei poteri e dei centri di responsabilità organizzativa.

Le Società Controllate, aderendo altresì alla normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, hanno adottato uno specifico Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo, nominando a tal fine un Organismo di Vigilanza, collegiale, a cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello.

Anche le Controllate hanno affidato all'OdV l'incarico relativo al controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza prescritti dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013.

Nel 2023 si conferma che nessuna sentenza di condanna e nessuna misura cautelare per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stata adottata nei confronti delle Società Controllate.

Le Società Controllate, in applicazione della nuova normativa europea del GDPR, si sono dotate di un *Data Protection Officer* esterno, il medesimo per tutto il Gruppo Sogaer.

Infine, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Gruppo Sogaer assumono rilievo anche i dati numerici concernenti il personale delle due società controllate, come di seguito indicati:

- Sogaer Security, l'organico della risulta suddiviso in: 4 quadri, 149 impiegati a tempo indeterminato e 1 impiegato a tempo determinato, 1 operaio a tempo determinato, nessun somministrato e nessun distaccato (dato aggiornato alla data del 21.11.2023);

- Sogaerdyn, l'organico della risulta così suddiviso: 1 dirigente, 1 quadro, 94 impiegati (a tempo indeterminato), 57 operai a tempo indeterminato, e 14 somministrati e nessun distaccato (dato aggiornato alla data del 01.11.2023).

SEZIONE PRIMA

I) IL SISTEMA DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce, insieme al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società, il principale strumento per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione del Gruppo Sogaer.

È utile evidenziare come le condotte di natura corruttiva considerate nel presente Piano siano maggiori di quelle prese in considerazione dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, di cui il Piano è parte integrante.

Queste condotte corruttive possono essere anche chiamate con il termine *maladministration*, espressione con cui si intende indicare l'assunzione di decisioni che si allontanano dalla cura dell'interesse generale, essendo invece condizionate impropriamente da interessi particolari. Si tratta quindi di tutti quegli atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Si trova di seguito l'indicazione schematica dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e nella gestione del rischio; per ciascuno il Piano indica compiti e responsabilità.

1.7 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La disciplina delineata dalla L. n. 190/2012 ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). I poteri del RPCT sono contenuti nella delibera ANAC n. 840 del 2018.

Come indica ANAC *“l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione [... omississ...] nonché della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare [... omississ...] devono rimanere connessi a tale obiettivo”*.

Laddove il RPCT riceva segnalazioni o riscontri fenomeni di corruzione valuterà se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra la fondatezza della segnalazione o del fatto, il RPCT si rivolge agli organi interni o agli enti/istituzioni esterni, preposti ai necessari controlli.

Come indicato da ANAC *“Non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione”*.

Di seguito si fornisce un quadro d'insieme delle attività svolte dal RPCT e dei poteri ad esse connessi, con particolare riferimento:

- predisporre e sottoporre al Consiglio di Amministrazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) e i relativi aggiornamenti;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT, nella cui attuazione è coinvolta tutta la struttura, dirigenti, quadri, impiegati e operai, ciascuno per la parte di competenza;
- individuare, d'intesa con i dirigenti competenti, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- dare attuazione al sistema del whistleblowing e gestire il canale di segnalazione interna;
- curare le attribuzioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- curare siano assicurate le funzioni di contrasto al riciclaggio

1.8 IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'ambito della prevenzione della corruzione, il Consiglio di Amministrazione deve:

- nominare il RPCT, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperandosi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- adottare il PTPCT, in particolare l'art. 1 co. 8 della l. n.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC";
- disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, fornendo un supporto concreto e garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- ricevere la relazione annuale del RPCT ed essere destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

1.9 I REFERENTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La scelta della Sogaer nell'attuazione delle attività di *compliance* alla L. 190/2012 è stata orientata alla nomina di un RPCT unico per il Gruppo.

Tenuto conto delle Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 1134/2017, in considerazione della complessità dell'organizzazione aziendale, legata sia alla struttura della Sogaer che al suo ruolo rispetto alle due società controllate, operanti rispettivamente l'una in regime di *in house* e l'altra nel libero mercato, l'attività del RPCT non può prescindere dall'ausilio dei Referenti, indispensabili per assicurare il necessario ed efficace supporto al RPCT, sia nella fase di predisposizione del PTPCT, sia nella fase della vigilanza sul funzionamento ed osservanza delle misure del Piano.

A tale scopo si evidenzia che entrambe le Controllate Sogaerdyn e Sogaer Security hanno individuato e nominato con apposito atto i propri Referenti, i quali hanno il dovere di raccordarsi con l'RPCT, in modo sistematico, curando la necessaria attività informativa nei confronti, affinché lo stesso possa disporre dei riscontri utili al monitoraggio sull'attuazione del Piano e sull'attuazione ed efficacia delle misure.

Ai Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sono attribuiti i seguenti principali compiti:

- riferire al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione e della trasparenza del PTPCT e del Codice Etico;
- comunicare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate in merito all'assolvimento degli obblighi previsti nel PTPCT ed in materia di trasparenza ed accesso civico;
- proporre le modifiche del Piano in occasione dell'aggiornamento, qualora si siano verificate rilevanti violazioni dello stesso o intervengano mutamenti nell'organizzazione;
- contribuire alle attività volte alla implementazione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- d'intesa con i dirigenti della società, individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità;
- verificare l'osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza;
- assicurare il puntuale e tracciato flusso delle informazioni richieste dal RPCT.

1.10 DIRIGENTI E RESPONSABILI PER L'AREA DI COMPETENZA

La concreta attuazione delle misure anticorruzione è strettamente legata al ruolo attivo dei dirigenti e dei responsabili per l'area di propria competenza, secondo il ruolo e le funzioni agli stessi attribuiti.

Tra RPCT e dirigenti è necessario assicurare un raccordo efficace per garantire l'efficacia dell'azione di prevenzione della corruzione e il conseguimento dei prescritti livelli di trasparenza.

In particolare, i dirigenti e, nei limiti delle loro funzioni, i responsabili:

- concorrono nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- assicurano il puntuale e tracciato flusso delle informazioni richieste dal RPCT;
- propongono le misure di prevenzione del rischio della corruzione che ritengono necessarie o l'aggiornamento delle stesse;
- assicurano l'osservanza del Codice disciplinare e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure di prevenzione contenute nel PTPCT e dei suoi allegati;
- rispondono in merito alla corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione facenti capo alle strutture che dirigono;
- garantiscono i flussi informativi necessari alla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 così da assicurare le pubblicazioni sul sito istituzionale per le attività di competenza;
- vigilano sull'osservanza del Piano e del Codice Etico da parte dei propri collaboratori, segnalando all'RPCT eventuali violazioni.

L'obiettivo legato alla puntuale ed efficace attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza ha indotto il legislatore e l'Autorità nazionale Anticorruzione a prevedere che costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dirigenti la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano. Allo scopo la società valuta di legare l'analisi della performance dei dirigenti all'osservanza del modello organizzativo aziendale (MOG e PRPCT).

Come sancito all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, **la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare**. In particolare, l'inosservanza degli obblighi di cui sopra posti a carico dei responsabili può determinare l'applicazione di specifiche sanzioni, in conformità con quanto indicato nel Codice disciplinare e nel rispetto del CCNL.

Nei singoli casi la specifica sanzione sarà definita e applicata in proporzione alla gravità e alla reiterazione del comportamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

1.11 IL RASA (RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE)

La Sogaer, in qualità di Stazione Appaltante, è per legge tenuta a nominare il soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

In ottemperanza a tali disposizioni, la Sogaer ha nominato il RASA della propria Organizzazione in quanto Stazione Appaltante.

1.12 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

Nel seguito una breve sintesi dei principali compiti posti in capo all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 in materia di trasparenza e anticorruzione:

- fornisce eventuali contributi utili alla prevenzione della corruzione;
- si coordina con il RPCT in caso di eventi rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 231/01, anche in caso di segnalazioni whistleblowing ex D.lgs. 24/2023 che rilevano ai fini dei reati 231/01 oltre che nella gestione dei flussi; partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il RPCT.

1.13 DIPENDENTI

Il coinvolgimento di tutto il personale, a tempo indeterminato e determinato, è necessario a una corretta predisposizione e attuazione del Piano.

Tutto il personale, con riferimento alle rispettive competenze, è chiamato a:

- osservare le misure di prevenzione del MOG, incluso il Codice Etico, del PTPCT e relativi allegati;
- segnalare le situazioni di illecito al proprio Dirigente o all'RPCT;
- segnalare i casi di personale conflitto di interessi, curando di dare puntuale attuazione al regolamento predisposto dalla società.

Alla luce del disposto di cui art. 1, comma 14, L. 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

1.14 GESTORE COMUNICAZIONI ALL'UIF

Come da D.lgs. 231/2007 (art. 10, comma 4), la Sogaer, quale società controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, limitatamente alla sua attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea, deve comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, allo scopo di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Società ha attribuito il ruolo di gestore delle comunicazioni all'UIF al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in una logica di continuità tra presidi anticorruzione e antiriciclaggio e tenuto conto dell'utilità delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

Il medesimo soggetto è responsabile della struttura organizzativa dedicata allo svolgimento di analisi soggettive e finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, individuato da Sogaer nel Direttore Affari Legali e Compliance, svolge le seguenti attività:

- a) comunica tempestivamente le notizie di operazioni sospette di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo riscontrate o comunicate dal personale della società, nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
- b) collabora e fornisce informazioni relative alla segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del divieto di comunicazione;
- c) riporta periodicamente relativamente alle comunicazioni archiviate e di quelle inoltrate all'UIF, (effettuate ed alle risposte dell'UIF, nel rispetto del divieto di comunicazione e della riservatezza del segnalante) senza entrare nel merito delle singole comunicazioni al fine di rispettare il divieto di comunicazione;
- d) interagisce e collabora con gli altri organi e funzioni aziendali, allo scopo di sviluppare metodologie di gestione del rischio coerenti con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo al fine di comunicare all'UIF tutte le operazioni valutate sospette.

1.15 IL RUOLO DEL DPO E I RAPPORTI CON IL RPCT

Le società del Gruppo Sogaer hanno un unico Responsabile per la protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Il Gruppo ha scelto di mantenere distinte la figura del RPCT con la figura del DPO al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al DPO che al RPCT.

Tale orientamento è stato condiviso e rafforzato da ANAC nel PNA 2018 dove si suggerisce di non far coincidere le due posizioni perché il cumulo di impegni sarebbe molto rilevante.

Il DPO costituisce comunque una figura di riferimento anche per il RPCT soprattutto per tutte quelle istanze o attività previste in materia di anticorruzione e trasparenza che hanno impatti anche in materia di trattamento e tutela di dati.

1.16 GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI: DALL'ELABORAZIONE DEI DATI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito e la responsabilità di svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate in conformità al D.lgs. 33/13.

Al RPCT è assegnato pertanto un ruolo di regia, coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli Uffici nella elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

I Dirigenti e Responsabili garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e sono individuati nel documento allegato al presente Piano denominato “*Obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013 e flussi informativi Gruppo Sogaer*”.

Il suddetto allegato nel corso del 2023 è stato aggiornato con particolare riferimento ai dati e documenti relativi alla sezione “*Bandi di gara e contratti*”, in linea con quanto previsto nell’Allegato 9 del PNA 2022, e successivamente ulteriormente adeguato alla luce dei nuovi obblighi di pubblicazione di cui Allegato 1 della delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023 in vigore dal 1° gennaio 2024, come meglio approfondito nella seconda parte del Piano.

I Dirigenti e Responsabili sono tenuti all’elaborazione dei dati e documenti che trasmettono all’ufficio deputato alla pubblicazione. In sede di trasmissione dei dati, indicano con chiarezza e completezza le informazioni richieste, nonché la sottosezione di riferimento per la pubblicazione.

Le richieste di pubblicazione sono inviate al Responsabile del sito web, il quale prende in carico l’attività, e dopo aver verificato la completezza dei dati, procede alla pubblicazione sul portale nella sezione “Società Trasparente”.

Il RPCT svolge, come previsto dall’art. 43 del D.lgs. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia dei dati, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCT.

Per implementare l’efficacia dei monitoraggi, il RPCT si coordina e collabora con l’OIV in ordine allo stato di aggiornamento delle sottosezioni della “Società Trasparente” ed eventuali problematiche afferenti all’elaborazione e trasmissione dei dati.

II) IL MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO

La L. n. 190/2012 e il PNA 2019 obbligano gli enti e le pubbliche amministrazioni a dotarsi di una serie di misure di prevenzione dei rischi corruttivi e di *maladministration*.

In particolare, l'allegato 1 al PNA 2019 costituisce l'allegato metodologico per la stesura dei PTPC da parte dei singoli enti in quanto fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "*Sistema di gestione del rischio corruttivo*"¹.

Resta comunque fermo, per l'ANAC, che il carattere non omogeneo degli enti richiede adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi prevedendo un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singolo ente e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera anche al fine di evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.

La gestione del rischio è dunque parte integrante di tutti i processi e favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione di ogni ente.

Al fine di identificare le misure di prevenzione più adeguate ed efficaci, il processo di «**gestione del rischio**» si articola al suo interno in tre distinte fasi:

- **Fase 1 - Analisi del contesto:** ricomprende l'analisi del contesto esterno, tenuto conto delle relazioni con gli stakeholder e delle caratteristiche del territorio e/o del settore di riferimento, nonché l'analisi del contesto interno con riferimento agli aspetti legati all'organizzazione e alla mappatura dei processi dell'ente che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo;
- **Fase 2 - Valutazione del rischio (identificazione e analisi del rischio):** in questa fase, dopo aver identificato i rischi astratti e ipotetici dei singoli processi mappati nella Fase 1, viene attribuito un rating di rischio sulla base di una metodologia fondata su un set di indicatori;
- **Fase 3 - Trattamento del rischio:** avuto riguardo al rating di rischio registrato all'esito della Fase 2, si procede con l'indicazione delle misure di prevenzione adottate con l'obiettivo di abbattere il rating di rischio attribuito, portandolo ad un livello di rischio accettabile (rischio basso).

Il presente documento, che ha finalità programmatiche e gestionali, è stato predisposto a seguito di un percorso di ricognizione organizzativa finalizzato a:

- a) ricondurre i processi operativi svolti dalle diverse aree in cui si articola l'attività del Gruppo Sogaer a specifiche aree di rischio, in parte ricavabili dalla L. 190/2012 e dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, in parte definite in base alle caratteristiche proprie di ciascuna società;

¹ Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano già fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012. L'allegato 1 al PNA 2019 ha integrato e aggiornato tali indicazioni, anche alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. Il citato allegato metodologico costituisce oggi, quindi, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, restando invece validi i riferimenti e i singoli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA.

- b) associare ai singoli processi individuati a seguito della ricognizione organizzativa, le categorie di rischio potenzialmente riscontrabili;
- c) selezionare i processi con indice di rischio più elevato al fine di individuare e programmare le misure di prevenzione ritenute più efficaci, nonché sostenibili dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Nei successivi paragrafi è descritta in dettaglio la metodologia di gestione del rischio progettata per il Gruppo Sogaer, i cui esiti sono riportati in dettaglio nell'allegato denominato "*Gestione dei rischi del Gruppo Sogaer*" che costituisce parte integrante del presente Piano.

1.17 ANALISI DEL CONTESTO

Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno, si rimanda a quanto sopra indicato e al relativo approfondimento di cui al paragrafo 1.6.1 del presente Piano. L'analisi del contesto interno è, invece, il punto di partenza per una corretta mappatura dei processi.

In particolare, l'aspetto centrale e più importante del contesto esterno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa descritti nel paragrafo 1.6.2, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei principali processi organizzativi dell'ente.

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

L'elenco dei processi rinvenuti viene aggregato nelle cosiddette "*aree di rischio*", intese come raggruppamenti omogenei di processi, nell'ambito delle quali vanno considerate in prima istanza quelle "*generali*" elencate dall'art.1, comma 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le ulteriori aree "*specifiche*" individuate da ciascun ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

In considerazione di quanto sopra, l'analisi delle peculiarità organizzative aziendali del Gruppo Sogaer, ha portato all'individuazione delle seguenti **aree di rischio**:

1. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
2. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
3. Selezione e gestione del personale;
4. Gestione del credito, del recupero crediti, delle controversie legali e del contenzioso giudiziale;
5. Rapporti con ENAC;
6. Rapporti con le autorità pubbliche per adempimenti normativi e regolamentari;
7. Rapporti con le autorità pubbliche in occasione di controlli e visite ispettive;
8. Gestione delle attività di funzionamento dello scalo aeroportuale;
9. Gestione delle attività per lo sviluppo economico e commerciale dello scalo aeroportuale

Per ciascuna macroarea suindicata, si è proceduto successivamente ad effettuare una “mappatura dei processi”, individuando in un apposito elenco i singoli processi nel corso del cui svolgimento risulta astrattamente ipotizzabile il verificarsi di fenomeni corruttivi e le possibili modalità di manifestazione degli stessi e degli episodi *maladministration*.

Tale elenco corrisponde alla colonna “Processi” di cui al citato Allegato “*Gestione dei rischi del Gruppo Sogaer*” e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

1.18 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IDENTIFICAZIONE E ANALISI)

La fase sulla valutazione del rischio è la macro - fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Tale processo si articola in tre fasi:

- **Identificazione del rischio:** ha l’obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’ente. Tale identificazione si traduce nell’indicazione degli “eventi rischiosi” che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull’ente;

- **Analisi del rischio:** consiste in un giudizio *qualitativo* in merito al *rating* da attribuire al singolo processo considerato, formato all’esito dell’applicazione di determinati indicatori (“valore complessivo del rischio”). Tale analisi è essenziale al fine di: I) comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi (i c.d. fattori abilitanti²; I) definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi;

- **Ponderazione del rischio:** costituisce l’ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste “nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento”, così come ribadito ancora nell’All. 1 al PNA 2019.

Tutto ciò premesso, la **valutazione del rischio** effettuata per il Gruppo Sogaer è stata condotta sulla base di una metodologia fondata sulle seguenti linee progettuali:

- sono stati definiti **n. 7 indicatori** per l’analisi del rischio *inerente*, tratti in parte dalle esemplificazioni dell’ANAC, in parte da riflessioni interne volte a semplificare l’applicazione della metodologia e ad adeguarla al contesto della Società;
- ciascun indicatore è stato valorizzato in termini di rating “basso” (verde), “medio” (giallo), “alto” (rosso);

² I fattori abilitanti il rischio (uno o più, a seconda dei casi) sono indicati nel PNA 2019, e precisamente: 1) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli mancanza di trasparenza eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 3) scarsa responsabilizzazione interna; 4) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 5) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 6) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione.

INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7
IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUPTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DALLA SOCIETA' (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SOGAER, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI


FIG. 1: ESTRATTO INDICATORI DELL'ALLEGATO "GESTIONE DEI RISCHI DEL GRUPPO SOGAER"

- ciascun indicatore è stato valorizzato in termini di rating “basso” (verde), “medio” (giallo), “alto” (rosso);
- l’analisi è stata declinata in (i) analisi del rischio *inerente* (o rischio lordo) e rischio *residuo* (o rischio netto), come a seguire intesi:

RISCHIO INERENTE	Rischiosità che non tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso il Gruppo Sogaer.
RISCHIO RESIDUO	Rischiosità che tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso il Gruppo Sogaer e sulla quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating di rischio risulti ancora stimato in "MEDIO".

- per ciascun processo, l’attribuzione del *rating* di rischio è rappresentata da un giudizio sintetico complessivo;
- il valore complessivo del “*rischio inerente (RI)*” è costituito dalla media ponderale dei punteggi (rating) attribuiti ai singoli indicatori;
- l’efficacia delle misure di prevenzione è valutata in termini di “*migliorabile*”, “*adeguata*” e “*molto adeguata*” e costituisce “*il sistema di controllo interno (SCI)*” dell’ente costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi;

- il valore complessivo del “*rischio residuo (RR)*” è ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio inerente in misura proporzionale alla forza del sistema di controllo che caratterizza l’attività in questione, secondo il seguente schema:



La metodologia sopra descritta prevede che le valutazioni siano costantemente aggiornate e monitorate; il RPCT può intervenire in caso di incongruità riconoscibili ovvero suggerendo valutazioni maggiormente prudenziali, ove necessario.

In definitiva, alla luce delle operazioni di cui sopra, il Gruppo Sogaer ha adottato il seguente schema logico, che sintetizza le tre fasi della gestione del rischio e che sarà oggetto di continuo miglioramento e implementazione negli anni a venire:

In merito alle risultanze della valutazione del rischio così operata si rinvia all’Allegato “*Gestione dei rischi del Gruppo Sogaer*” del presente Piano.

1.19 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di identificare e programmare le misure di prevenzione, volte a mitigare ed evitare la realizzazione del rischio corruttivo. Sul punto, l’ANAC distingue tra misure specifiche (relative ai processi più a rischio o a potenziali criticità) e misure generiche (che si riferiscono trasversalmente a tutta l’amministrazione o ente).

Tali misure devono essere programmate con taglio operativo, individuando le modalità e le tempistiche di attuazione e le strutture responsabili.

Per quanto riguarda il Gruppo Sogaer, è stata operata, dapprima, una valutazione delle misure di prevenzione dei rischi-reato previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di ciascuna società del Gruppo.

Successivamente, esaminati tutti i principi di comportamento, i protocolli di controllo e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza previsti all’interno di ciascun Modello, sono state analizzate nel dettaglio le procedure aziendali e i regolamenti adottati, costituenti parte integrante del sistema di controllo interno di ciascuna società.

All’esito dell’analisi svolta, si è provveduto a valutare se le misure di prevenzione del rischio così individuate risultassero sufficienti a mitigare il livello di rischio relativo a ciascuna attività sensibile o se risultasse necessario un adeguamento del sistema di controllo interno attraverso l’introduzione di nuovi principi e strutture di controllo atte a prevenire i rischi di corruzione.

Il dettaglio delle misure di prevenzione specifiche associate a ciascun processo e adottate da ciascuna società del Gruppo è riportato all'interno dell'Allegato "Gestione dei rischi del Gruppo Sogaer".

III) LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale o trasversale si riferiscono a tutte quelle azioni minime di prevenzione del rischio di corruzione che, previste obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, riguardano l'organizzazione nel suo complesso, così differenziandosi dalle misure di controllo specifiche, riguardanti i singoli processi a rischio.

Il Gruppo Sogaer, in linea con la delibera ANAC v. 1134/2017, ha adottato un **Modello Organizzativo Gestionale ex D.lgs. 231/2001, costituente un unicum con il Piano Triennale Anticorruzione.**

Le procedure del MOG, condivise e diffuse all'interno di ciascuna Società del Gruppo, costituiscono pertanto misure speciali di prevenzione della corruzione, in quanto concepite per la prevenzione non solo delle fattispecie tipiche individuate dal menzionato decreto, ma anche per la prevenzione dei reati o delle condotte di *maladministration*. La parte generale del MOG risulta altresì pubblicata nell'apposita sezione della "Società Trasparente" del sito istituzionale di ciascuna società.

Si evidenzia che, nell'ottica di un continuo miglioramento, il Modello organizzativo 231/01 della Sogaer nel corso del 2023 è stato aggiornato in due distinte occasioni.

Nel primo intervento si è proceduto a una riorganizzazione della struttura del MOG al fine di favorire "un approccio misto" basato sui reati e sulle aree di rischio con la predisposizione di un documento unitario denominato "Parte Speciale" contenente l'elencazione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, la referenza all'area di rischio, i protocolli a presidio e una esemplificazione delle occasioni di reato.

Nel secondo intervento, invece, il Modello 231/01 è stato aggiornato al fine di adeguarlo al nuovo assetto organizzativo della società e alla più recente normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, con un particolare focus sul protocollo che disciplina il ciclo degli affidamenti.

Le nuove procedure del Mog sono state condivise nella intranet aziendale con tutto il personale della Sogaer; successivamente si è provveduto ad organizzare un corso specifico di aggiornamento, che ha coinvolto principalmente dirigenti e responsabili della Società, allo scopo di illustrare le ragioni e l'importanza delle modifiche intervenute.

Per quanto riguarda le Controllate, nel corso del 2023 anche la Sogaerdyn ha effettuato un'importante attività di revisione e modifica del Modello 231/01 al fine di adeguarlo ai nuovi assetti organizzativi dell'azienda; con riferimento alla Sogaer Security è attualmente in corso un lavoro di riorganizzazione del Mog in ordine alla struttura e impostazione dello stesso, in linea con quanto effettuato dalla Capogruppo.

La predisposizione e il monitoraggio delle misure previste nel Mog-PTPCT vengono effettuate dall'**RPCT, anche coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza di ciascuna società del Gruppo** e condividendo gli esiti dei rispettivi audit effettuati nel corso dell'anno

Nei successivi paragrafi sono indicate le misure di carattere generale adottate dal Gruppo Sogaer con il presente Piano.

1.20 CODICE ETICO

Il Gruppo Sogaer ha adottato un proprio Codice Etico da considerarsi parte integrante del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché del Modello 231 adottato dalle Società.

Al Codice viene data ampia diffusione mediante:

- pubblicazione sul sito web nell'apposita sezione della "Società Trasparente";
- trasmissione ai dirigenti, responsabili di ciascuna area e a tutti i dipendenti;
- messa a disposizione del Codice nella rete intranet aziendale.

Il Codice contiene i principi etici e le linee di comportamento cui devono ispirarsi, nell'ambito della propria attività lavorativa, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, i dirigenti, il personale dipendente nonché tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con le Società del Gruppo.

Il Codice ha lo scopo di indirizzare la Società verso comportamenti etici, introducendo un complesso di regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Nell'ambito delle attività volte a rafforzare le misure di prevenzione della corruzione, il Codice etico del Gruppo Sogaer nel 2023 è stato oggetto di due importanti interventi di modifica. Le novità di maggior rilievo riguardano:

- ❖ l'inserimento di un'esemplificazione più dettagliata delle casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi;
- ❖ l'introduzione di specifiche previsioni in materia di pantouflage;
- ❖ l'inserimento di clausole sulle modalità di utilizzo e uso dei mezzi di informazione e dei social media, in linea con le più recenti disposizioni normative intervenute con il DPR n. 81 del 13 giugno 2023;
- ❖ il rafforzamento dei presidi nelle attività concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti commerciali, mediante il rilascio di una specifica dichiarazione di attestazione di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle suddette attività.

La violazione del Codice Etico determina l'applicazione di sanzioni disciplinari e rileva, altresì, sul piano civilistico, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. Le violazioni sono perseguite dalla Società, con tempestività e immediatezza, mediante specifici provvedimenti. Il sistema disciplinare/sanzionatorio e le procedure di accertamento per l'irrogazione delle sanzioni sono descritti nello specifico nel Codice Disciplinare e nella Parte Generale del Modello 231/01.

In caso di violazione del Codice Etico la società, attraverso gli organi a ciò deputati in base al Piano e al MOG, è chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, esprimendosi su due distinti piani:

1. quello direttamente afferente all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, legato alla corretta gestione del rischio;
2. quello di carattere più propriamente disciplinare, di natura sanzionatoria, con il coinvolgimento dell'OdV, laddove prescritto dal MOG.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme contemplate nel Codice Etico, sono adottate le seguenti misure:

- in sede di nuova assunzione del personale, la **consegna del Codice ai fini della presa d'atto e dell'accettazione** del relativo contenuto;
- un adeguato supporto interpretativo del testo adottato, ove richiesto, e attraverso **le attività formative** in materia di anticorruzione;
- l'adozione di un **adeguato apparato sanzionatorio** in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice;
- **monitoraggio** osservanza degli adempimenti;
- accettazione delle previsioni contenute nel Codice Etico mediante **specifica clausola inserita nei contratti con i fornitori e consulenti**, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di incarichi conferiti ai dipendenti e/o a soggetti esterni, negli avvisi di selezione del personale.

1.21 REGOLAMENTO PER LA RICERCA, SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Il Gruppo Sogaer, ritenendo la ricerca, la selezione e l'assunzione del personale una delle aree maggiormente soggette al rischio di fenomeni corruttivi, ha adottato in materia uno specifico Regolamento pubblicato nell'apposita sezione della "Società Trasparente" di ciascuna società del Gruppo.

Il Regolamento è stato predisposto in osservanza dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016, il c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Nel 2021 le società del Gruppo hanno aggiornato il Regolamento che disciplina le modalità operative per la ricerca, selezione e reclutamento del personale. In particolare, nell'ambito delle procedure di selezione del personale, le Società osservano i seguenti principi:

- a) **garantiscono pari opportunità** tra uomini e donne nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna;
- b) **adottano procedure idonee ad assicurare che l'attività di ricerca e selezione del personale avvenga con modalità e sulla base di criteri oggettivi** e predeterminati, dandone adeguata pubblicità;
- c) **individuano i componenti delle commissioni di valutazione del personale esclusivamente tra soggetti di comprovata competenza** ed esperienza nella materia oggetto della selezione e in assenza di conflitti di interesse;
- d) **assicurano il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori** aventi diritto all'avviamento obbligatorio, garantendo loro il necessario supporto ai fini di un pieno e proficuo svolgimento dell'attività lavorativa;
- e) **perseguono la piena e costante copertura delle posizioni lavorative necessarie a garantire l'alta qualità dei livelli di servizio;**
- f) **osservano i criteri di tempestività e di economicità**, perseguendo parametri di costo del lavoro competitivi e allineati con i valori di mercato per ciascuna figura e profilo professionale;
- g) **individuano le tipologie contrattuali più idonee per il miglior impiego delle risorse umane in relazione ai profili richiesti**, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla normativa di legge e dal CCNL di settore;
- h) **favoriscono la stabilizzazione del rapporto di lavoro**, compatibilmente con le esigenze di flessibilità e con gli andamenti previsti dalle contingenti esigenze operative;
- i) **garantiscono il rispetto della disciplina prevista in materia di utilizzo e trattamento dei dati personali** ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

Il Gruppo Sogaer ha previsto specifiche misure di prevenzione nel rischio nell'ambito delle procedure di nomina dei componenti delle Commissioni di valutazione nelle procedure di selezione del personale; tali misure sono state incluse all'interno del Regolamento sui conflitti di interesse che nel corso del 2023 è stato oggetto di uno specifico intervento, come meglio approfondito nel successivo paragrafo.

In un'ottica di maggiore diffusione, sia il Regolamento che i relativi modelli autorizzativi sono stati trasmessi a tutto il personale e resi disponibili nella rete intranet aziendale.

1.22 PROGRESSIONI DI CARRIERA

Preme sottolineare, in tale sede, che nelle società pubbliche lo sviluppo di carriera del dipendente che implica il conferimento di un livello superiore non determina un effetto novativo in quanto, come ha precisato la Suprema Corte in una recente pronuncia³, *“nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 c.c., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975). Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.”*

La Suprema Corte ha rimarcato pertanto come *“alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento dettata dapprima dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, e poi dal D.lgs. n. 175 del 2016, art. 19, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”*.

I recenti chiarimenti offerti dalla Cassazione consentono quindi di concludere che la contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società controllate non è quella disciplinata dal TUPI. Quindi, ferme le previsioni di cui all'art. 19 del TUSP in materia di procedure di reclutamento, al cui rispetto è condizionata la regolare costituzione del rapporto di lavoro, ad avviso della Corte di Cassazione non si può fare leva sulla medesima disposizione per ritenere derogata, in assenza di un'espressa previsione normativa, la disciplina privatistica delle mansioni del rapporto già costituito.

Alla luce di quanto sopra, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 175/2016 e con l'obiettivo di contemperare i principi civilistici di cui all'art. 2013 del c.c. con le esigenze generali di correttezza, imparzialità e controllo della spesa pubblica, anche nell'ottica di una riduzione del rischio di corruzione, la Sogaer nel corso del 2023, in occasione della più recente riorganizzazione delle risorse, ha proceduto all'elaborazione di un'apposita procedura interna finalizzata allo sviluppo professionale e le progressioni di carriera dei dipendenti, sulla base dei passaggi di livello legati ad

³ Si rinvia alla Cass. Civile, sez. lav., 01/12/2022, n.35421.

ampliamento delle responsabilità e delle competenze o del livello di autonomia, in linea con le declaratorie del CCNL.

Nel corso del 2023 anche la Controllata Sogaer Security ha adottato specifiche procedure interne, in linea con quanto applicato dalla Capogruppo in ordine alle progressioni di carriera; la Sogaerdyn ha in elaborazione delle procedure interne finalizzate a garantire maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione e nello sviluppo del personale.

1.23 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione rappresenta uno degli strumenti di prevenzione della corruzione, utile a scongiurare il rischio di inefficienze e malfunzionamenti. Tale misura, infatti, garantisce un operato qualificato, corretto e consapevole, con particolare riferimento a quelle mansioni che, caratterizzate da un certo grado di discrezionalità, sono maggiormente soggette ad un esercizio deviato e irregolare.

La formazione va orientata all'esame di casi concreti basati sullo specifico contesto di riferimento di ciascuna società del Gruppo così da favorire la formazione e lo sviluppo delle competenze, tecniche e il rafforzamento delle attitudini individuali nell'approccio ai fenomeni corruttivi.

Il Gruppo, a tal proposito, ha previsto due livelli di formazione:

- 1) un livello generale, rivolto a tutto il personale mirato a diffondere fra tutti i dipendenti i valori etici alla base degli interventi aziendali sui temi della legalità;
- 2) un secondo livello più specifico, indirizzato al RPCT, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato predisporre una formazione differenziata, per contenuti e livello di approfondimento.

Il RPCT sovrintende alla programmazione delle attività di formazione e all'individuazione dei dipendenti da inserire nei corsi di formazione, fermo restando il supporto del proprio staff, dell'Ufficio risorse umane e dei Referenti Anticorruzione delle Controllate. In ogni caso, particolare attenzione deve essere dedicata alle funzioni aziendali ritenute a maggior rischio di corruzione, destinatarie di un mirato percorso formativo avente ad oggetto i rischi interni di corruzione nonché le politiche, i programmi e gli altri strumenti idonei alla prevenzione.

Nel corso del 2023 è stata attuata la formazione specialistica del RPCT e del suo staff attraverso la partecipazione da remoto ai corsi esterni organizzati da enti di formazione specifici. Alla fine dell'anno è stata erogata la formazione obbligatoria destinata ai Dirigenti/Responsabili, sia quella generale per tutti i dipendenti.

La formazione ha coinvolto il personale dell'intero gruppo Sogaer ed è stata svolta con la collaborazione di operatori esterni, specializzati in materia di anticorruzione e trasparenza.

Quest'anno il programma di formazione ha interessato nello specifico i principali temi dell'anticorruzione e trasparenza:

- ❖ Riepilogo dei principi generali dei sistemi di controllo legati alla L. 190/2012 e al Modello 231/2001;
- ❖ Il PNA 2022 (aggiornamenti di interesse delle Società del Gruppo SOGAER): il conflitto di interessi; revolving doors /pantouflage; obblighi di pubblicazione, con particolare riguardo ai contratti ("Bandi di gara e contratti"), anche alla luce delle Delibere ANAC 261, 263 e 264 del 2023;

- ❖ Il whistleblowing alla luce del d.lgs. n. 24/2023 e delle Linee Guida Anac (Delibera 311/2023). La nuova procedura aziendale;
- ❖ I nuovi reato presupposto recentemente inseriti nel d.lgs. n. 231/2001 (D.L. n. 105/2023).

All'esito della formazione è stato somministrato a tutto il personale uno specifico questionario di apprendimento per attestare il livello di conoscenza della materia.

I questionari vengono acquisiti tramite una piattaforma digitale interna che permette di gestire in modo più efficiente la consegna dei test e le relative correzioni. Al termine di tutta l'attività viene predisposto un report da trasmettere ai vertici aziendali al fine di illustrare gli esiti e i risultati ottenuti dai percorsi formativi svolti.

Infine, si sottolinea come la formazione in materia di anticorruzione sia completata e integrata dalla formazione legata alle procedure del MOG di cui al D.lgs. 231/2001; il RPCT si coordina con l'Organismo di Valutazione per la definizione della migliore attuazione delle attività formative.

1.24 ROTAZIONE DEL PERSONALE/SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

Un'altra misura organizzativa idonea a contrastare il rischio di corruzione è rappresentata dalla rotazione del personale. La misura (L. n. 190/2012, art. 1, comma quarto lettera b. e comma quinto, lett. b), prevede espressamente la rotazione di dirigenti e dipendenti operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Accanto a questa rotazione di tipo ordinario, da intendersi quale misura preventiva, deve darsi atto dell'esistenza di una rotazione straordinaria, caratterizzata da una valenza cautelare; quest'ultima è stata introdotta dal D.lgs. n. 165/2001, che, all'art. 16, co. 1, lett. l-*quater*, prevede la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. A ben guardare il dato normativo, le norme non sono direttamente applicabili alle società a partecipazione pubblica e conferma di ciò si rinviene nella Delibera ANAC numero 215 del 26 marzo 2019 (Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Per quanto attiene alla rotazione c.d. ordinaria – anche alla luce della particolare incisività sulle scelte imprenditoriali nella gestione della impresa – la società ha svolto le seguenti valutazioni sulla base del c.d. “*comply or explain principle*”.

Allo stato, esigenze organizzative aziendali, legate alla particolare specializzazione professionale dei diversi settori, rendono difficilmente sostenibile un sistematico ricorso alla rotazione ordinaria, rischiando inefficienze e malfunzionamenti; il rischio di sottrazione di competenze professionali specialistiche in aree a elevato contenuto tecnico professionale può legittimamente condurre all'adozione di misure alternative alla rotazione (vedi Delibera ANAC 1134/2017, paragrafo 3.1.1). Tutte le Società del Gruppo si sono dotate di strumenti di *governance* dei processi basati, da un lato, su di un principio di segregazione (c.d. *segregation of duties*) delle funzioni, dall'altro, sul cosiddetto *four-eyes principle*.

Si è scelto dunque di operare una mitigazione del rischio mediante la predisposizione dei protocolli del MOG o dei Regolamenti allegati al presente Piano che affidino le varie fasi dell'attività appartenente a un'area a rischio a più persone alla responsabilità di soggetti diversi, così per:

- ✓ **lo svolgimento d'istruttorie e accertamenti;**

- ✓ **L'adozione di decisioni;**
- ✓ **L'attuazione delle decisioni prese;**
- ✓ **L'effettuazione delle verifiche.**

La rotazione è una misura organizzativa favorita, invece, nell'attribuzione di alcuni incarichi (Responsabile di Progetto, Direttore dei lavori/servizi/forniture, Componente Commissario di gara, etc.), i quali, nei limiti delle disponibilità organizzative aziendali, ruotano tra i soggetti qualificati. Appare infatti utile e opportuno impedire il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione tecnica e amministrativa degli appalti, effetto conseguenti alla permanenza o al reiterarsi nel tempo di determinati incarichi a capo dei medesimi dipendenti. Il presidio del rischio è assicurato attraverso l'applicazione del Regolamento sull'affidamento degli incarichi istituzionali e del Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi (si veda l'art. 9).

Per quanto concerne l'istituto della **rotazione c.d. straordinaria**, questa è una misura dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Poiché l'applicazione diretta di tale misura è prevista dal D.lgs. n.165/2001 e attiene alle sole pubbliche amministrazioni, l'ANAC stessa ritiene facoltativa la sua applicazione rispetto alle Società in controllo pubblico (Delibera n. 215/2019, pag. 14).

Nelle società in controllo pubblico la norma che appare rilevante nell'ipotesi di rinvio a giudizio è costituita dall'art. 3 dalla legge n. 97/2001; per i casi di rinvio a giudizio espressamente richiamati dal dettato normativo è prevista l'adozione obbligatoria della misura cautelare del trasferimento del dipendente ad altro ufficio.

La L. 97/2013, l'art. 3, rubricato "Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio", recita:

*“1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di **enti a prevalente partecipazione pubblica** è disposto il **giudizio** per alcuni dei delitti previsti dagli **articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383**, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.*

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta

i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro”.

L'Autorità, con atto n. 9 del 13.11.2019, ha dichiarato che “*Sebbene i primi commentatori si siano interrogati sulla facoltatività ovvero obbligatorietà da parte dell'Amministrazione di disporre il trasferimento, la giurisprudenza di legittimità appare ormai consolidata nell'individuare un poterdovere della Pubblica Amministrazione di trasferire il dipendente che risulti rinviato a giudizio per determinate imputazioni (vedi Cons. St., sez. III, sent. 29.8.2016, n. 3715 e Cass., sez. lav., sent. 10.6.2016, n. 11988), e anche la Delibera n. 215 e del 26.3.2019 di questa Autorità è conforme a detta interpretazione”.*

Ferme le prescrizioni di legge e i casi di inconferibilità di cui al D. lgs. n. 39/2013, nel caso in cui si verificasse una l'apertura di un procedimento (indagine o rinvio a giudizio) per un reato di natura corruttiva, il Gruppo Sogaer applica misure di rotazione straordinaria che andranno correlate all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

1.25 MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Il tema della gestione dei “*conflitti di interessi*” è espressione del principio generale di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. È necessario che **l'attività amministrativa della Società sia esercitata unicamente nel perseguimento dell'interesse pubblico**; occorre evitare che la stessa possa sottostare al condizionamento da parte di interessi privati, con il rischio di favoritismi e a disparità di trattamento.

Il tema in oggetto fa riferimento ha un'accezione molto ampia⁴ in quanto si attribuisce rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire della Società e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente nell'esercizio del potere decisionale.

I dipendenti del Gruppo Sogaer e gli organi di amministrazione e controllo devono evitare di porsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Società o di tenere comportamenti che possano danneggiarne l'immagine o pregiudicarne l'attività.

Il rischio potenziale generato dal conflitto di interessi è presidiato attraverso **processi aziendali**, l'apposito **Regolamento** adottato in materia e nel **Codice Etico**, documenti tutti disponibili nella rete intranet aziendale. Il Gruppo ha disposto, inoltre, specifiche misure **per i componenti delle Commissioni di valutazione nelle procedure di selezione del personale e delle Commissioni di gara negli affidamenti di lavori, servizi e forniture** (così come suggerito dall'ANAC nella Delibera n. 25 del 15.01.2020), nonché **per gli incarichi a professionisti esterni**, compresi i servizi di ingegneria e legali, anche per la rappresentanza processuale.

Nel corso del 2023, con riferimento al tema della gestione del conflitto di interessi, all'interno del Codice etico è stata inserita un'esemplificazione più dettagliata delle casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi, con un rafforzamento dei presidi nelle attività concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti commerciali.

⁴ Per un maggior approfondimento si rinvia al Working Paper 3 dell'Anac sulla disciplina dei conflitti di interessi.

Nella stessa occasione è stato adeguato anche il Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse con riferimento alle specifiche misure disposte per le nomine delle Commissioni di gara nelle procedure di selezione del personale, di affidamento appalti e delle subconcessioni commerciali.

Al fine di presidiare il rischio di situazioni di conflitto di interesse e fatti salvi i casi di legge, la Società provvede ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte:

- 1) dei candidati in sede di partecipazione alle procedure di selezione del personale;
- 2) dei commissari in caso di loro nomina nelle procedure di selezione del personale;
- 3) dei commissari in caso di loro nomina nelle procedure di affidamento appalti;
- 4) dei commissari in caso di loro nomina delle procedure di gara delle subconcessioni commerciali;
- 5) dei dipendenti in sede di attribuzione di incarichi;
- 6) dei consulenti/professionisti in sede di conferimento dell'incarico;

Per la gestione del conflitto di interessi:

- a. si dispone di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
- b. è stata proceduralizzata l'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dell'ufficio risorse umane;
- c. si procede al monitoraggio attraverso l'aggiornamento della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- d. è stata eseguita l'esemplificazione nel Codice Etico di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi;
- e. sono stati individuati i soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale;
- f. sono stati individuati i soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti e dai vertici amministrativi;
- g. viene eseguita un'attività di sensibilizzazione del personale anche mediante la formazione.

1.26 MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice dei contratti pubblici regola il conflitto di interessi all'art. 16, in parte riprendendo quanto previsto nella previgente disciplina del D.lgs. 50/2016, e in parte innovando rispetto al passato, con una nozione riformulata e semplificata del conflitto di interessi, senza ridurre il presidio posto alla prevenzione della corruzione

Con la nuova formulazione, il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell'ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione ed esecuzione con compiti funzionali che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato.

Tenuto conto della specifica e particolare rilevanza del rischio legato al conflitto di interessi nel settore degli appalti e contratti, appare utile e opportuno indicare di seguito i soggetti a cui detto articolo si applica nelle diverse fasi dell'affidamento

Soggetti ai quali si applica l'art. 16 del Codice dei contratti pubblici
Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo indeterminato

Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo determinato
Soggetti che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna
I prestatori di servizi coinvolti nell'affidamento (ad es. progettisti esterni, commissari di gara, collaudatori)
I soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici, che ne possano influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione (ad es. RP, direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione e, ove nominati, eventuali loro assistenti, commissari di gara, coordinatore per la sicurezza, esperto per accordo bonario, organi coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti)
I professionisti coinvolti per conto della stazione appaltante negli affidamenti legati ai fondi del PNRR
I soggetti che compongono organi politici laddove svolgano una funzione amministrativa-gestionale
Il Presidente e tutti i componenti, sia di parte pubblica che di parte privata, dei collegi consultivi tecnici

Le modalità di rilascio della dichiarazione sul conflitto di interessi sono regolate ai paragrafi 1.3, 1.4 e 1.5 del Codice Etico.

1.27 ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Le verifiche, svolte tenendo conto delle situazioni di rischio, sono eseguite in contraddittorio con il soggetto interessato e mediante l'analisi delle informazioni a disposizione della stazione appaltante, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

In caso di omissione delle dichiarazioni, mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi o mancata astensione del dipendente dal partecipare ad una procedura di gara, si configura un comportamento contrario ai doveri d'ufficio e per questo sanzionabile disciplinarmente.

1.28 SVOLGIMENTO DI INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA-ISTITUZIONALI DA PARTE DEI DIPENDENTI

Una misura ulteriore di prevenzione della corruzione è rappresentata dalla regolamentazione dello svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali; la materia è disciplinata dalla previsione di cui all'articolo 18 del D.lgs. 33/2013.

L'ambito di applicazione del D.lgs. 33/13 è definito dall'art. 2-bis il quale estende la previsione del decreto alle società in controllo pubblico in quanto "compatibile".

Trova applicazione la specifica misura di trasparenza che il legislatore ha previsto all'art. 18 del D.lgs. 33/2013; la norma conduce alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

In attuazione di quanto previsto nel Piano e allo scopo di scongiurare inefficienze e l'insorgere di conflitti di interesse o fenomeni corruttivi in capo ai dipendenti, il Gruppo Sogaer ha adottato uno specifico **Regolamento per disciplinare lo svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali**, compresi quelli non retribuiti, da parte del personale dipendente della Società.

Il Regolamento è stato aggiornato nel 2023 al fine di adeguarlo al nuovo assetto organizzativo della

Società ed è disponibile per tutti i dipendenti del Gruppo nella rete intranet aziendale.

Il Gruppo ha disposto una disciplina differente a seconda che l'incarico extra-istituzionale⁵ sia a titolo gratuito o oneroso, e precisamente:

- 1) **nell'ipotesi di assunzione di incarichi a titolo oneroso**, il dipendente deve preliminarmente inoltrare una formale richiesta scritta di autorizzazione all'Amministratore Delegato, recante l'assenso del Dirigente/Responsabile dell'area di appartenenza. Il Presidente rilascia specifica autorizzazione ove lo svolgimento dell'incarico non determini situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, o di incompatibilità con l'attività svolta dal dipendente all'interno della Società; in quest'ultima ipotesi coinvolge gli organi aziendali, così come previsto dal Codice Etico.
- 2) **nell'ipotesi di assunzione di incarichi a titolo gratuito**, il dipendente, qualora sia coinvolto nello svolgimento dell'incarico in ragione delle stesse competenze o delle stesse funzioni che lo caratterizzano all'interno della Società, è tenuto a darne preliminarmente comunicazione formale all'Amministratore Delegato e al Dirigente/Responsabile dell'area di appartenenza. L'Amministratore Delegato pur non dovendo rilasciare una formale autorizzazione, sentito il Dirigente d'area, può comunicare il diniego allo svolgimento dell'incarico qualora lo stesso determini situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; in quest'ultima ipotesi coinvolge gli organi aziendali, così come previsto dal Codice Etico.

Il Regolamento disciplina anche le condotte obbligatorie a cui il dipendente, che svolga l'incarico extra-istituzionale, si deve attenere, e nello specifico il lavoratore:

- non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno della Società, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli;
- non può svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- non può utilizzare le informazioni acquisite in ragione d'ufficio per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale.

Per quanto attiene, invece, il conferimento di **incarichi istituzionali** da parte della Società ai suoi dipendenti, è stata prevista la sussistenza di tre condizioni: l'attività oggetto dell'incarico richieda professionalità specifiche rinvenibili in determinati soggetti dipendenti della Società; il dipendente non deve trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi nello svolgimento dell'incarico; l'incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento di altri doveri d'ufficio del dipendente.

Gli incarichi istituzionali ed extra-istituzionali sono pubblicati, in attuazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Società Trasparente" del sito web aziendale, sottosezione "Personale" – "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non)", con l'indicazione della durata e del relativo compenso ([Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti \(dirigenti e non dirigenti\) | Sogaer](#)).

1.29 CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Il Gruppo Sogaer adotta uno specifico **Regolamento per il conferimento degli incarichi di**

⁵ Per "incarico extra-istituzionale" si intende la prestazione di lavoro autonomo – non compresa nei compiti e doveri d'ufficio – resa a favore dei soggetti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con la Società, nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Etico e dal CCNL.

consulenza a soggetti esterni, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel D.lgs. 175/16 (di seguito anche “TUSP”) e dei criteri metodologici espressamente indicati per la corretta applicazione dello stesso. Il Regolamento è disponibile per tutti i dipendenti del Gruppo nella rete intranet aziendale.

La **consulenza professionale è assimilata al contratto d’opera intellettuale** (artt. 2222 e ss. c.c.); quest’ultimo si manifesta nell’esecuzione di un’obbligazione di mezzi o di risultato, frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza.

Nel contratto di appalto, invece, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione di un’obbligazione di risultato, nonché del rischio in proprio dell’esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).

È fondamentale delineare i tratti distintivi della consulenza professionale rispetto all’appalto di servizio perché quest’ultimo esula dall’ambito di applicazione del Regolamento in parola e segue una differente disciplina sia in ordine alle modalità di conferimento sia alla pubblicazione ai fini della trasparenza.

Entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico al Professionista, la società provvede, a **pubblicare nel proprio sito istituzionale, sezione “Società Trasparente”**, i seguenti dati del soggetto incaricato: estremi atto di conferimento dell’incarico, oggetto dell’attività prestata, durata incarico, curriculum vitae, compenso, tipo di procedura seguita per l’affidamento e il numero di partecipanti alla selezione ([Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Sogaer](#)) ex art. 15 bis del D.lgs. 33/2013.

1.30 IL REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

La So.G.Aer., in veste di Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari, opera nei **c.d. settori speciali** di cui all’art. 150 del D. Lgs. 36/2023 quale ente aggiudicatore e impresa pubblica chiamata a svolgere la sua funzione garantendo l’equilibrio economico finanziario aziendale.

Per effetto della previsione contenuta nell’art. 50, comma 5 del decreto **citato, Sogaer per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dall’art. 150**, applica la disciplina stabilita nel proprio regolamento, che, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

La So.G.Aer., in attuazione di quanto previsto all’art. 50, comma 5 del Decreto, si è dotata pertanto di un regime proprio per gli affidamenti sottosoglia.

Nello specifico, la società osserva il proprio **Regolamento per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture**, qualora gli stessi presentino il prescritto nesso di strumentalità rispetto all’attività descritta all’art. 150 del Codice e il loro valore sia inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del Codice. Il Regolamento è reperibile la seguente link [Albo fornitori | Sogaer](#).

Per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture aventi il descritto nesso di strumentalità e di valore superiore alle soglie comunitarie viene garantita l’osservanza delle procedure dettate dal Codice per i settori speciali (141 e ss.).

Sono considerati, invece, contratti privatistici di lavori, forniture e servizi quelli che, indipendentemente dal loro valore, non siano direttamente strumentali alla gestione tipica aeroportuale (art. 150 del Codice).

In relazione a dette fattispecie contrattuali la società opera *iure privatorum* secondo il regime dei c.d. “contratti estranei” di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 16/2011.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, la Sogaer nel 2023 ha apportato alcune modifiche al proprio Regolamento al fine di adattarlo alle nuove prescrizioni normative previste dal D. Lgs. n. 36/2023. Nello specifico:

- si è focalizzata l’attenzione sui principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, in linea con quanto previsto agli articoli 1,2,3, del nuovo Codice;
- sono state adeguate le relative soglie concernenti l’avvio delle procedure di affidamento (diretto e negoziate) nell’ambito dei lavori, servizi e forniture, nonché le attività concernenti la fase dell’aggiudicazione dell’appalto e delle relative verifiche;
- è stata rivista la disciplina della gestione della rotazione;
- è stata adeguata la disciplina sul conflitto di interessi, anche alla luce delle modifiche intervenute nel Codice etico.

Per quanto riguarda le società controllate, la **Sogaer Security S.p.A.**, quale affidataria in house, ha adottato uno specifico Regolamento per disciplinare le procedure di selezione ed affidamento di lavori, servizi e forniture volte a garantire l’adempimento agli obblighi contenuti all’interno del D.M. 85/99. La **Sogaerdyn S.p.A.**, difformemente dalla Capogruppo e dalla Sogaer Security, non effettua appalti rientranti nel perimetro dell’art. 150 del D. Lgs. 36/2023 e opera esclusivamente in mercato di libera concorrenza nei settori di aviazione commerciale e generale. In un’ottica di prevenzione del rischio, la Società ha predisposto uno specifico Regolamento al fine di assicurare trasparenza ed efficienza nelle procedure di acquisto di forniture e servizi; il suddetto Regolamento nel 2023 è stato modificato alla luce di alcune esigenze organizzative-procedurali della Società.

1.31 PREVENZIONE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La disciplina dei contratti pubblici nel corso del 2023 è stata interessata da un importante intervento legislativo: l’entrata in vigore, in data 01.04.2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che ha acquisito efficacia il 01.07.2023.

Nel Libro I, dedicato ai principi generali, rilevano il principio di risultato, fiducia e accesso al mercato quali criteri di interpretazione delle norme del Codice, nonché il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza quali mezzi per la massimizzazione dell’accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.

Attraverso i suddetti principi il nuovo Codice ha favorito una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità, ma al contempo determinandone un aumento dei possibili eventi rischiosi.

Alla luce del nuovo quadro normativo delineatosi in materia, l'Anac nell'Aggiornamento 2023 ha effettuato una riproposizione sostanziale della casistica relativa agli eventi rischiosi enucleati nel PNA 2022, in parte confermandoli anche alla luce del D.lgs. 36/2023 e, in parte, aggiungendo ulteriori primissimi elementi di rischio ipotizzabili in relazione alla nuova disciplina, e come meglio di seguito descritti:

1. frazionamento artificioso degli affidamenti;
2. possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico;
3. condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità;
4. affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici;
5. mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri;
6. abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art 76 del D.lgs. 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) e dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);
7. elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera;
8. proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso;
9. carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione;
10. incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto;
11. possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara;
12. rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma;
13. subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali;
14. comunicazione obbligatoria dell'operatore economico relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto;
15. omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati;
16. nomina di soggetti del CCT (Collegio consultivo tecnico) che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate, anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta;

Con riferimento alle procedure relative a interventi finanziati dal PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali contenute nel D.L. 77/2021 e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla suddetta disciplina speciale, l'Anac ha rafforzato le relative misure di prevenzione in relazione ai rischi di:

1. abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
2. utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi;
3. utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico;
4. artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza;
5. possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario;
6. omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati;
7. nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi;
8. attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici;
9. corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme;
10. accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione;
11. improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia;
12. ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte;
13. mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.

Il Gruppo Sogaer ha adottato nell'ambito dei contratti pubblici specifiche misure finalizzate a prevenire e mitigare i rischi sia nella fase di affidamento, che di esecuzione dell'intervento; tali misure sono riportate nel Modello Organizzativo, nel PTPCT e nei regolamenti allegati.

Il Documento denominato "*Gestione dei rischi del Gruppo Sogaer*" collega la misura di prevenzione al rischio segnalato.

1.32 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

La Sogaer al momento del conferimento dell'incarico di componente del **Consiglio di Amministrazione e dell'incarico dirigenziale** accerta che il soggetto non versi in una situazione di **inconferibilità o incompatibilità**, pena la nullità dell'atto di conferimento nel primo caso e la decadenza dall'incarico nel secondo caso, nonché la responsabilità dei componenti dell'organo deliberante per le conseguenze economiche dell'atto stesso.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha compito di garantire il rispetto della normativa in materia e di rilevare l'esistenza o l'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Per le società del Gruppo SOGAER, in qualità di società controllate – direttamente e indirettamente – dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari e Oristano rilevano soltanto alcune delle inconferibilità e incompatibilità.

L'“**inconferibilità**” è intesa quale causa di ‘preclusione, permanente o temporanea’, a conferire gli incarichi ad un soggetto che versi in una determinata situazione. Nello specifico, si prevede che gli incarichi non possano essere attribuiti “a coloro che **siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale**” (art. 1, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 39/2013).

Il Gruppo SOGAER, **in relazione alle nomine degli organi di amministrazione effettuate dal socio Sogaer**, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee Guida adottate dall'Anac con delibera n. 1134/2017, ha previsto una specifica misura volta ad assicurare l'effettiva verifica sull'inconferibilità a seguito del conferimento dell'incarico. La stessa misura è stata prevista per i controlli in merito a tutti gli incarichi dirigenziali delle tre società del Gruppo.

All'atto di nomina, infatti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Gruppo, presso le controllate mediante i referenti dell'RPCT, acquisisce dal soggetto interessato (componente del Consiglio di Amministrazione della Sogaerdyn S.p.A. e Sogaer Security S.p.A. o dirigente di una società del Gruppo SOGAER), la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità.

La presentazione di tale dichiarazione costituisce condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico ai sensi all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

Per le necessarie verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione resa dal soggetto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a richiedere il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti all'ufficio del casellario sito presso la Procura della Repubblica territorialmente competente.

All'esito dei controlli, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, **trasmette al Presidente del Consiglio di amministrazione Sogaer** un'attestazione al cui interno riepiloga le attività svolte e dà atto dell'insussistenza di cause di inconferibilità a carico del soggetto interessato.

Successivamente la dichiarazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, all'interno della sezione “Società Trasparente” del sito web della società del Gruppo Sogaer che ha conferito l'incarico. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emerga la sussistenza della causa di inconferibilità, si procederà all'avvio del contraddittorio con il soggetto interessato garantendo il diritto di difesa previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013. Al termine dello stesso, ove risulti confermata l'inconferibilità, l'atto di nomina è dichiarato nullo e si provvede alla nomina del nuovo soggetto.

Infine, per l'ipotesi in cui sussista la causa di inconferibilità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza informa anche il Presidente del Collegio Sindacale della società, nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Controllata.

Per quanto concerne l'“**incompatibilità**”, il dipendente o il destinatario dell'incarico (art. 1, comma 2, lett. h), d.lgs. n. 39/2013) ha l'*obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce*

l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”.

Le cause di incompatibilità variano a seconda della tipologia dell'incarico che si intende conferire sono dettate dal D.lgs. 33/2013 così come integrate e modificate dal d.lgs. 175/16.

Per le verifiche sull'incompatibilità, il Gruppo Sogaer ha adottato delle misure specifiche **in relazione alle nomine degli organi di amministrazione effettuate dal socio Sogaer**, fermo restando l'obbligo di informare tempestivamente la Società dell'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità. Le stesse misure sono state previste per i controlli in merito a tutti gli incarichi dirigenziali delle tre società del Gruppo.

All'atto di nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Gruppo, presso le controllate mediante i referenti dell'RPCT, acquisisce dal soggetto interessato (componente del Consiglio di Amministrazione della Sogaerdyn S.p.A. e Sogaer Security S.p.A. o dirigente di una società del Gruppo SOGAER) la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. In occasione del rinnovo della dichiarazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presso le controllate mediante i referenti dell'RPCT, acquisisce la nuova dichiarazione e ripete le verifiche solo nell'ipotesi di variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Trenta giorni prima della scadenza della rispettiva dichiarazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presso le controllate mediante i referenti dell'RPCT, invia a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, un'e-mail finalizzata a rammentare l'obbligo di rinnovo.

La nuova dichiarazione deve pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il termine di scadenza di quella precedente, attraverso consegna a mano ovvero attraverso l'invio di una mail, contenente in allegato la dichiarazione sottoscritta, all'indirizzo responsabilepct.sogaer@legalmail.it.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità, assume tempestivamente le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato dal soggetto interessato, avvalendosi dei seguenti strumenti di verifica: ricerche sul web, riscontri nelle sezioni “amministrazione trasparente” degli Enti eventualmente indicati dall'interessato nella dichiarazione, utilizzo della banca dati “Anagrafe degli amministratori locali e regionali” del Ministero dell'Interno e acquisizione dei dati degli incarichi e delle cariche all'interno del portale del Registro delle Imprese.

All'esito delle proprie verifiche, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato, trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione un'attestazione al cui interno riepiloga le attività svolte e dà atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità a carico del soggetto interessato.

La dichiarazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013 all'interno della sezione “Società Trasparente” del sito web della società del gruppo che ha conferito l'incarico.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emerga una situazione di incompatibilità, l'interessato sarà invitato alla rimozione della causa entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione; l'infruttuoso decorso del detto termine perentorio senza che sia stata rimossa la situazione d'incompatibilità, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.

Nel caso di incompatibilità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza informi il Presidente e il Collegio Sindacale.

1.33 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

La segnalazione di un fatto illecito è un atto di manifestazione di senso civico, con cui si contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società, che possono minare l'impegno dell'azienda verso la prevenzione della corruzione.

Il Gruppo Sogaer favorisce l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della “*maladministration*”, incoraggiando e tutelando tutti coloro che, nell'interesse all'integrità della Società e del Gruppo SOGAER, intendano segnalare fatti illeciti.

A tal fine, il Gruppo Sogaer adotta un'apposita procedura per la segnalazione degli illeciti, pubblicata sul sito istituzionale della Sogaer (<http://www.sogaer.it/it/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>), nonché una piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni (<https://sogaer.segnalazioni.net>). La procedura trova applicazione nei confronti di tutte le società del Gruppo SOGAER.

In seguito all'emanazione del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, con cui è stata recepita la direttiva UE 23 ottobre 2019 n. 1937, si è provveduto a modificare la Procedura delle segnalazioni Whistleblowing. Le novità più rilevanti apportate attengono l'ambito di applicazione soggettivo, poiché è stato esteso l'elenco di soggetti a cui è consentito effettuare una segnalazione.

Anche l'ambito di applicazione oggettivo ha subito consistenti modifiche, poiché la segnalazione non attiene più alla mera condotta illecita (delitti contro la PA, abuso di potere nel corso dell'attività lavorativa e i casi di “*maladministration*”) ma agli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; alle condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del MOG 231 di SOGAER; agli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del T.F.U.E.; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'U.E.; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'U.E.

In seguito all'entrata del suddetto decreto, sono stati previsti quattro canali di segnalazione: interno (SOGAER), esterno (ANAC), divulgazione pubblica (stampa, mezzi elettronici o di diffusione su larga scala) e denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il canale interno garantisce la possibilità di presentare la segnalazione sia in forma scritta sia in forma orale mediante tre modalità alternative tra loro:

- ricorso alla piattaforma crittografata (<https://sogaer.segnalazioni.net/>);
- attraverso la richiesta di un incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento;
- mediante il sistema di messaggistica vocale disponibile nella piattaforma (<https://sogaer.segnalazioni.net/>).

La procedura di segnalazione whistleblowing si è adeguata al dettato normativo nazionale anche in tema di divieto di ritorsione e di non punibilità dei segnalanti. Il tema della tutela da ritorsioni è stato oggetto di importanti approfondimenti delle Linee guida dell'Anac approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023, che hanno riguardato l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, i canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni, il ruolo dell'Anac nella gestione delle segnalazioni

presentate con il canale esterno e le attività dell'Autorità per la gestione delle comunicazioni di ritorsioni.

Al fine di sensibilizzare i dipendenti sul tema a tutti i dipendenti del Gruppo Sogaer è stato comunicato l'aggiornamento della procedura whistleblowing e ulteriori approfondimenti sono stati effettuati nel corso del 2023 durante gli incontri di formazione in materia di 231 e anticorruzione.

1.34 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (C.D. DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS)

È utile individuare preliminarmente in cosa consiste il divieto e coloro a cui si applica. La norma (art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001) fa riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma vi sono ricompresi anche i titolari gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti privati in controllo pubblico (artt. 1 e 21 d.lgs. 39/13).

Ai dipendenti cessati dal servizio è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

L'obiettivo è quello di prevenire il rischio che si verifichino malfunzionamenti e veri e propri episodi corruttivi dovuti all'interesse del dipendente di procacciarsi un nuovo e migliore impiego successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo; si intende, dunque, **evitare** che, durante il periodo di servizio, **il dipendente possa sfruttare la propria posizione ed il proprio potere all'interno dell'ente per garantirsi un lavoro presso uno dei soggetti privati con cui entra in contatto nel corso del periodo lavorativo.**

Presupposto perché vi sia pantouflage è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente. Affinché operi il divieto è dunque necessario che il dipendente abbia avuto modo di incidere unilateralmente e in maniera determinante, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari di un provvedimento.

Al fine di valutare l'applicazione del pantouflage agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale.

È importante poi chiarire in cosa consiste l'attività lavorativa/professionale che è presa in considerazione ai fini del pantouflage; l'Autorità ha valutato di ricondurvi qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- incarichi o consulenze.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale.

Il Gruppo SOGAER, al fine di assicurare il rispetto del divieto, ha adottato le seguenti misure preventive:

- inserimento della condizione ostativa del c.d. “*divieto di pantouflage*” all’interno di ogni **avviso di selezione nella domanda di partecipazione che ogni candidato** sottoscrive in sede di partecipazione;
- inserimento della condizione ostativa **nei bandi di gara** (in particolare nella documentazione di gara costituente parte integrante della stessa) e negli atti prodromici degli affidamenti (attribuzione incarichi Direttore Lavori, Collaudatore statico, ecc);
- **inserimento del divieto nel Codice Etico** consegnato ai dipendenti all’atto dell’assunzione e recante l’obbligo alla sua osservanza nella forma vigente al momento dell’ingresso e nei suoi successivi aggiornamenti; si evidenzia che nel corso del 2023, specifiche previsioni in materia di pantouflage sono state inserite all’interno del Codice etico, come già precedentemente analizzato;
- inserimento di una **specifico clausola** nella modulistica sulla dichiarazione di assenza del conflitto di interessi dei consulenti e nelle dichiarazioni di incompatibilità rese dai componenti dell’organo di amministrazione.

Nell’ambito delle proprie verifiche, la società può raccogliere informazioni utili ai fini della segnalazione ad ANAC circa l’eventuale violazione del divieto di pantouflage, anche attraverso l’interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o cui la società abbia accesso per effetto di apposite convenzioni nonché per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Spetta all’Autorità Nazionale Anticorruzione la competenza in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie di “incompatibilità successiva” (art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, artt. 16 e 21 d.lgs. n. 39/2013) e la conseguente competenza sotto il profilo sanzionatorio.

1.35 POLICY ANTIRICICLAGGIO

In osservanza delle prescrizioni relative all’istituzione di procedure e sistemi di controllo interno per il contenimento del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previste dall’art. 10 del D. Lgs. 231/2007 (di seguito “il Decreto”), come innovato dal D. Lgs. 125/2019 (in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio), la Sogaer ha adottato una specifica regolamentazione interna per l’individuazione delle misure utili alla mitigazione del livello di esposizione degli uffici aziendali al rischio di compimento di operazioni sospette.

Allo scopo, oltre a quanto previsto all’interno del Modello ex D.lgs. 231/01, sono previste le seguenti misure:

- a) il Manuale, contenente le procedure interne antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- b) la Policy, per la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo che definisce responsabilità, compiti e modalità operative per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, disciplina i principi guida, i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni della Società e detta le modalità operative di gestione del rischio.

Le misure adottate dalla Società rispettano il principio di proporzionalità, su cui l’intera normativa di prevenzione poggia le proprie basi e hanno lo scopo di massimizzare l’efficacia dei presidi interessati, razionalizzare l’uso delle risorse e ridurre gli oneri per il soggetto obbligato.

Il Manuale è predisposto dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio che lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed è soggetto a revisione in caso di aggiornamenti normativi e/o cambiamenti nell'operatività interna della Società.

Si segnala, infatti, che con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, la Sogaer ha provveduto ad adeguare le proprie procedure in linea con gli aggiornamenti del nuovo Codice di cui al D. Lgs. 36/2023. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Manuale, a prescindere dalle conseguenze di tipo penale e/o patrimoniale che potrebbero derivare per iniziativa delle Autorità competenti, costituisce inadempienza contrattuale.

Si sottolinea, inoltre, che nell'ambito delle proprie attività di verifica e di controllo, fanno parte integrante dei presidi in oggetto i provvedimenti emanati dall'UIF che si configurano quali strumenti di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette.

La diffusione dei documenti in esame è garantita dall'utilizzo del sistema di rete aziendale dove è possibile reperire tutti i regolamenti e le procedure aziendali.

Alla fine di ogni anno il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio rendiconta al Consiglio di Amministrazione della Società le verifiche e i controlli antiriciclaggio effettuati sugli operatori economici destinatari di affidamenti di lavori, servizi, forniture; illustra eventuali profili di criticità riscontrati; descrive le attività di modifica e adeguamento delle procedure; relaziona sulle attività formative svolte.

1.36 IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TRASFERTE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Nel corso del tempo le società pubbliche sono state oggetto di numerosi interventi normativi con l'obiettivo perseguire una politica di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Il tema delle trasferite e delle spese di rappresentanza si interfaccia in particolare modo con tale esigenza.

La Sogaer ha procedimentalizzato la gestione dei rimborsi, anche in un'ottica di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, attraverso l'adozione di opportune misure finalizzate a formalizzare un iter autorizzativo, identificare le spese rimborsabili e normarne le modalità di rendicontazione.

A tale scopo il Gruppo, oltre a quanto previsto all'interno del Modello ex D.lgs. 231/01, ha elaborato uno specifico Regolamento per la gestione delle trasferite da parte dei dirigenti e del personale dipendente della Società, nonché dei rimborsi per le spese di rappresentanza. Il Regolamento, ispirato ai principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, assicura che le attività inerenti alla gestione delle trasferite e delle spese di rappresentanza siano condotte in maniera corretta, documentabile e in relazione alle attività istituzionale e di business della Società.

Ogni trasferita e/o spesa di rappresentanza deve essere autorizzata nel rispetto delle modalità indicate nel Regolamento, previa verifica dell'effettiva esigenza e di una corretta rendicontazione delle spese sostenute.

IV) IL MONITORAGGIO DEL PIANO

Il monitoraggio assume una fondamentale importanza al fine di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione da questo previste. Attraverso il monitoraggio è possibile intervenire con maggiore efficacia nell'attività di aggiornamento e di miglioramento del Piano.

Il monitoraggio viene effettuato dal RPCT che ne verifica l'attuazione e, laddove vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute o qualora intervengano mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Amministrazione, ne propone l'aggiornamento.

Il RPCT programma ogni anno degli audit specifici, selezionando i processi e/o le attività sensibili da sottoporre a verifica. Nel 2023 le attività da sottoporre a monitoraggio sono state individuate alla luce delle indicazioni ANAC contenute nel PNA 2022, della natura sensibile delle attività, dei risultati dei precedenti audit e relativi follow-up di verifica. Gli audit sono stati effettuati attraverso lo studio e l'analisi della documentazione richiesta agli owner dei processi aziendali coinvolti nelle attività di auditing, che hanno fornito tutti i documenti e le informazioni utili a monitorare l'efficacia e l'osservanza dei presidi per la gestione dei rischi.

Nell'ultimo anno sono state ulteriormente affinate le modalità operative seguite nello svolgimento degli audit. Al termine delle attività di audit sono state redatte delle specifiche schede analitiche, illustrative delle attività e dei singoli processi esaminati, con un *executive summary* descrittivo dei risultati e delle eventuali criticità, I prospetti sono stati completati con le misure migliorative o correttive proposte per ogni singolo profilo rilevato.

In Sogaer gli audit svolti nel 2023 hanno interessato il monitoraggio sull'osservanza del codice etico e delle misure di prevenzione relativa alla materia del conflitto di interessi, nonché i seguenti processi aziendali: 1) consulenze; 2) subconcessioni commerciali; 3) trasferte; 4) spese di rappresentanza e modalità operative dei piani di rientro. Per quanto concerne l'area dei contratti pubblici, è stato eseguito il relativo follow-up sulle attività relative alla programmazione, aggiudicazione ed esecuzione degli affidamenti selezionati, nonché degli adempimenti in materia di trasparenza ex D.lgs. 33/2013.

In Sogaer Security gli audit svolti hanno riguardato il monitoraggio sull'osservanza del codice etico e delle misure di prevenzione relativa alla materia del conflitto di interessi, nonché i seguenti processi aziendali: 1) consulenze; 2) trasferte; 3) spese di rappresentanza. Per quanto concerne gli acquisti di servizi e forniture, è stato eseguito il relativo follow-up alla luce delle criticità precedentemente emerse e sono state esaminate le attività relative agli affidamenti selezionati, nonché degli adempimenti in materia di trasparenza ex D.lgs. 33/2013.

In Sogaerdyn gli audit hanno interessato il monitoraggio del Codice etico e delle misure in materia di conflitto di interessi, nonché gli atti adottati nell'ambito di: 1) consulenze; 2) trasferte; 4) spese di rappresentanza. Per quanto concerne il follow-up, alla luce delle criticità precedentemente emerse, è stata riscontrata la rimodulazione degli accessi nell'utilizzo della PEC aziendale, nonché l'adeguamento e aggiornamento Modello 231/01.

Gli esiti delle attività di audit sopra descritte sono riportate in dettaglio nella Relazione annuale redatta ai sensi della L. 190/2012 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicata nell'apposita sezione della "Società Trasparente" per ciascuna società del Gruppo Sogaer.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2024-2026

Nel rispetto di quanto previsto nella Determinazione Anac n. 1134/2017 e, più in generale nel PNA 2022, si riporta di seguito il sistema di monitoraggio periodico programmato in relazione alle diverse misure di prevenzione indicate nel Piano per il triennio 2024-2026:

MONITORAGGIO RPCT		
Misura	Attività	Periodicità
Codice Etico	Verifica stato di applicazione del Codice e adozione di eventuali azioni intraprese in seguito alla violazione del Codice nei procedimenti disciplinari; Aggiornamenti e segnalazioni di eventuali criticità del Codice; Controllo a campione degli atti di incarico e contratti in cui vi siano le relative disposizioni previste dal Codice.	annuale
Formazione del personale	Programmazione dei corsi di formazione sia a livello generale che specifico; Accertamento effettiva erogazione della formazione attraverso il controllo dei registri di presenza; Verifica grado di apprendimento dei contenuti corso di formazione.	annuale
Rotazione del personale	Verifica rispetto rotazione nelle commissioni e incarichi (es: attribuzione degli incarichi di Responsabile di Progetto, Direttore dei lavori/servizi/forniture, Componente Commissario di gara, ecc.).	annuale
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Verifica effettiva acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi nei casi previsti dai regolamenti e procedure interne (es: conferimento incarichi ai professionisti esterni, dichiarazioni rese dai Dirigenti/Responsabili nei confronti delle risorse assegnate sotto la propria responsabilità, nomina Componenti Commissioni di gara e selezione del personale, ecc.).	annuale
Conferimento incarichi istituzionali ed extraistituzionali dipendenti	Verifica rilascio autorizzazioni e/o comunicazioni trasmesse in relazione agli incarichi/attività extraistituzionali dei dipendenti e controllo conformità dei contenuti rispetto ai regolamenti.	annuale
Inconferibilità e incompatibilità incarichi componente del Consiglio di Amministrazione e per gli incarichi dirigenziali	Verifica atti di conferimento degli incarichi (completezza contenuti, corrispondenza formale al modulo e relativa sottoscrizione della dichiarazione).	all'incarico e annualmente per la verifica incompatibilità
Procedura di segnalazione degli illeciti e la tutela del segnalante	Verifica funzionamento piattaforma whistleblowing e richieste pervenute.	semestrale
Disciplina attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	Verifica - a campione – clausola pantouflage negli atti relativi alle selezioni del personale e nella documentazione di gara riguardante le procedure di affidamento.	annuale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2024-2026

Trasferte e spese di rappresentanza	Controllo - a campione - per verifica relativa autorizzazione e corretta rendicontazione.	annuale
Trasparenza	Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCT; verifica aggiornamento e formato dei dati pubblicati nelle apposite sottosezioni della sezione "Società Trasparente".	Si rinvia alle tempistiche indicate nell'Allegato sugli obblighi di trasparenza e flussi informativi del Gruppo Sogaer

V) IL SISTEMA SANZIONATORIO

Uno degli aspetti essenziali per garantire l'effettività del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

Il Gruppo SOGAER si è dotato di un apparato sanzionatorio al fine di assicurare condotte improntate ai principi di correttezza e legalità e, conseguentemente, garantire la concreta ottemperanza alle prescrizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza.

I destinatari di tale sistema coincidono con i destinatari del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale, soprattutto ai fini che in tale sede interessano, rappresenta una specificazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. La violazione delle disposizioni contenute nei predetti documenti aziendali genera una responsabilità disciplinare che troverà attuazione nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è costituito dalle norme del Codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme pattizie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 1° agosto 2013 per il Trasporto Aereo e la Sezione Specifica per i Gestori Aeroportuali, come da Accordo sottoscritto in data 1° ottobre 2014, e successivamente aggiornato in data 17 gennaio 2020. Il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

La procedura di applicazione delle sanzioni garantisce il rispetto del principio di proporzionalità e gradualità e assicura che la contestazione dell'illecito e l'irrogazione della sanzione avvengano nel rispetto della normativa vigente.

L'illecito assume una natura differente a seconda dello status giuridico rivestito dal soggetto inottemperante e, conseguentemente, differenti saranno anche le modalità di contestazione e le sanzioni irrogabili.

Nel caso dei dipendenti e dei dirigenti la condotta contestata costituisce un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 c.c. e 2106 c.c.

Le sanzioni irrogabili ai **dipendenti** corrispondono a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di settore. Le fattispecie di illecito delineate dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, infatti, presentano una portata generale e astratta tale da ricomprendere anche le violazioni e gli inadempimenti in questa sede rilevanti e concernenti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico.

Quanto ai **dirigenti**, invece, il relativo incarico è connotato da una natura fortemente fiduciaria. La condotta del Dirigente, infatti, esplica la propria rilevanza non solo all'interno della società, rappresentando un modello per tutti coloro che allo stesso riportano gerarchicamente, ma anche all'esterno, contribuendo a delineare l'immagine della società dinanzi ai terzi. Per tale ragione, e considerata anche l'assenza di specifiche disposizioni normative, gli illeciti commessi dal Dirigente sono sanzionabili attraverso i provvedimenti ritenuti più idonei al singolo caso, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di settore.

I dipendenti e i dirigenti hanno l'obbligo di collaborare con il RPCT, ne consegue che la violazione del dovere di collaborazione e la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità degli stessi.

Nel caso dei **componenti del Consiglio di Amministrazione**, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c. Dalla norma di evince che gli amministratori devono adempiere gli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto con la diligenza e la competenza richieste dalla natura del loro particolare incarico e sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni causati dalle loro violazioni o inadempimenti.

La competenza a valutare l'illecito e ad assumere i provvedimenti ritenuti idonei è attribuita al Consiglio di Amministrazione che, coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza, delibera a maggioranza assoluta dei membri, escluso il componente del Consiglio di Amministrazione che ha commesso l'illecito, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il soggetto in questione, inoltre, può essere sottoposto all'azione di responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c., la quale conduce alla revoca dell'incarico e alla conseguente sostituzione del componente purché sussista l'approvazione di almeno un quinto del capitale sociale.

Nel caso dei **soggetti esterni** (collaboratori, consulenti, fornitori, partner, anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché, in generale, tutti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo a favore del Gruppo), un inadempimento contrattuale al quale può conseguire la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. ovvero il recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c.

Il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno avviene tramite la stipula di un contratto che, com'è ovvio, connota in senso contrattuale il rapporto intercorrente con la Società. A tal fine, nei relativi contratti stipulati con i soggetti esterni, è inserita un'apposita clausola volta ad informare circa l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Codice Etico, nonché circa le conseguenze derivanti dalla violazione o dall'inadempimento concernenti le medesime.

SEZIONE SECONDA

1 INTRODUZIONE

La trasparenza è un essenziale strumento di prevenzione della corruzione, così come sottolineato anche più di recente dagli Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 02.02.2022, dal PNA 2022 e dal successivo aggiornamento adottato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, nonché dal D. lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici dall'art. 19 all'art. 36).

L'obiettivo che ci si prefigge è l'accessibilità totale dei documenti, dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della società, finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul corretto esercizio delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche.

Il D.lgs. n. 33/2013 ha sistematizzato gli obblighi di pubblicazione e il D. lgs. 36/2023 ha riformato il tema della trasparenza, attraverso la digitalizzazione dell'attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni, la cui disciplina è applicabile anche ai settori speciali

L'art. 2 *bis* D. lgs. 33/2013 ha esteso la normativa in materia di trasparenza alle **società a controllo pubblico, sottoponendole agli obblighi di pubblicazione nella misura in cui dette previsioni risultano compatibili con la struttura organizzativa dell'ente e con l'attività svolta**

Considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico dei diversi soggetti destinatari della norma, l'ANAC ha previsto la possibilità di prevedere alcuni adattamenti e limitazioni agli adempimenti degli obblighi posti a carico dei soggetti privati in controllo pubblico. **L'obiettivo è contemperare la più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale.**

2 TRASPARENZA E DISCIPLINA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

Sulla base di quanto disposto dalle Linee guida adottate dal Garante della Privacy (deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014), anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza **devono essere rispettati i principi e la disciplina di protezione dei dati personali.**

La diffusione di dati personali – anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione – da parte dei soggetti pubblici è ammessa **unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento.**

Pertanto, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, **occorre accertare, caso per caso, che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo.**

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve, dunque, avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di **liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento (D.lgs. 33/2013, art. 7 bis, comma 4).**

3 IL CRITERIO DELLA COMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 2 BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. 33/2013 ALL'INTERNO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOGAER

Il **D.lgs. n. 33/2013**, prevede testualmente che *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19. agosto 2016, n. 175”* (articolo 2 bis).

Le Linee Guida ANAC, adottate con delibera n. 1134 del 08.11.17, dispongono che *“con riferimento alle società controllate la compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente sono esercitate in concorrenza con altri operatori economici o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa”*.

Le amministrazioni controllanti o quelle vigilanti – laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse – sono chiamate ad una **attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse** volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si è ritenuto necessario individuare per ciascuna Società del Gruppo Sogaer le attività qualificabili di pubblico interesse e quelle invece qualificabili come attività commerciali, in quanto tali escluse dall'ambito applicativo del D.lgs. 33/2013.

3.1 LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SO.G.AER S.P.A.

Appare utile una introduzione che consente di illustrare il percorso seguito dal Gruppo Sogaer nell'impostazione della trasparenza.

I servizi aeroportuali

Tra le attività qualificabili come di pubblico interesse per la Società di Gestione rientrano, anzitutto, i servizi aeroportuali regolamentati e controllati da E.N.A.C.

La comunicazione della Commissione Europea *“Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03)”* del 4.04.2014 fornisce un importante supporto per la definizione dell'ambito applicativo delle attività di pubblico interesse, rilevante ai fini della individuazione degli obblighi di trasparenza applicabili al Gruppo Sogaer. Tale comunicazione definisce l'aeroporto come *“il soggetto o il gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree, vale a dire nell'assicurare l'assistenza agli aeromobili, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori di fornire servizi di trasporto aereo”*. Secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea, inoltre, *“l'aeroporto fornisce una serie di servizi («i servizi aeroportuali») alle compagnie aeree, a titolo oneroso («diritti aeroportuali»)*. Mentre la portata esatta dei servizi forniti dagli aeroporti, nonché la definizione di tali diritti, come *«canoni»* o *«tasse»* varia all'interno dell'Unione, la fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree in cambio del pagamento di diritti aeroportuali costituisce un'attività economica in tutti gli Stati membri” e si chiarisce quanto segue: *“32) Il quadro giuridico e normativo relativo alla proprietà e alla gestione dei singoli aeroporti varia da un aeroporto all'altro all'interno dell'Unione. In particolare, gli aeroporti regionali e locali sono spesso gestiti in stretta cooperazione con le autorità pubbliche. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che è plausibile che diversi soggetti svolgano assieme un'attività*

economica, costituendo in tal modo un'unità economica, in presenza di determinate condizioni. Nel settore aeronautico, la Commissione ritiene che una partecipazione significativa nella strategia commerciale di un aeroporto, per esempio attraverso la conclusione di accordi diretti con le compagnie aeree o la fissazione di diritti aeroportuali, costituisca un'indicazione importante che il soggetto in questione svolge effettivamente, da solo o con altri, l'attività economica di gestione dell'aeroporto. 33) Oltre ai servizi aeroportuali, un aeroporto può inoltre fornire altri servizi commerciali a compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari ai passeggeri, agli spedizionieri o ad altri prestatori di servizi (ad esempio mediante l'affitto di locali a gestori di negozi e ristoranti, a gestori di parcheggi, ecc.). Tali attività economiche saranno indicate collettivamente come «attività non aeronautiche». 34) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere da un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica. Dato che la classificazione di un soggetto come impresa fa sempre riferimento a un'attività specifica, è necessario distinguere tra le attività di un determinato aeroporto e stabilire in quale misura tali attività siano di natura economica. Se un aeroporto svolge delle attività sia di natura economica che non economica, esso è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime. 35) La Corte ha sostenuto che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. In un aeroporto, attività come il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività, sono generalmente considerate di carattere non economico.»

Nell'ambito dell'attività economica svolta dal gestore aeroportuale, la Direttiva del comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione n. 38/2007 del 15.06.2007), **in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva all'art. 1, distingue i corrispettivi dei c.d. Servizi Regolamentati, soggetti al controllo da parte di Enac, da quelli Non Regolamentati, in quanto soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore, e che per tale ragione non saranno soggetti agli obblighi in materia di trasparenza, ai sensi del D.lgs. 33/2013.** La Direttiva provvede, al paragrafo 1.1, ad elencare i servizi aeroportuali soggetti a regolamentazione tariffaria e, al paragrafo 1.2, a fissare i criteri per l'individuazione dei servizi non regolamentati.

All'interno della categoria dei servizi regolamentati rientrano, sulla scorta della Direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica: a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (L. 248/05, art. 11 *nonies*); b) il diritto di imbarco passeggeri (L. 248/05, art. 11 *nonies*); c) le tasse di imbarco e sbarco merci (L. 117/74 e L. 248/05, art. 11 *nonies*); d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (85/99, art. 2, co. 1 e L. 248/05, art. 11 *duodecies*); e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (D.lgs. 18/99, allegato B, e L. 248/05, art. 11 *terdecies*); f) i corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (D.Lgs. 18/99, allegato A, e L. 248/05, art. 11 *terdecies*).

Per la stipula dei contratti di programma quadriennali, sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed Enac, volti a determinare i corrispettivi dei servizi regolamentati, le società di gestione aeroportuali si attengono alle predette direttive e conseguenti linee guida operative emanate da Enac.

Rientrano nella tipologia di attività non regolamentate 1) la cessione in uso di spazi aeroportuali commerciali (ad es. aree espositive e locali, ideali per ospitare negozi, bar, edicole e altre tipologie di punti vendita, spazi promozione e vendita, desk di accoglienza) e gli spazi pubblicitari; 2) i servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come i servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi; 3) le attività “escluse” in quanto non pertinenti la

gestione caratteristica o erogate fuori del sedime aeroportuale.

Annualmente i gestori sono tenuti a far pervenire all'ENAC, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, i dati della contabilità analitica, organizzati separatamente per centri di costo e di ricavo, relativi: (i) a ciascuno dei servizi regolamentati svolti nell'aeroporto affidato, costituenti autonomo centro di tariffazione; (ii) all'insieme dei servizi non regolamentati di cui al par. 1.2 della Direttiva, se svolti e/o erogati nell'ambito del sedime aeroportuale a favore dell'utenza dello scalo; (iii) alle attività "escluse" in quanto non pertinenti la gestione caratteristica o erogate fuori del sedime aeroportuale.

I dati della contabilità analitica sono certificati da società di revisione contabile che attesta la rispondenza, oltre che ai dettami delle norme civilistiche e fiscali ed ai principi contabili internazionali, ai criteri fissati dalla Direttiva ed a quanto stabilito dalle suddette Linee guida.

Incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree.

Il d.lgs. n. 145/2013 prevede che i gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati (art. 13, c. 14).

Il decreto dispone che, nella scelta dei vettori aerei beneficiari delle incentivazioni, sia garantita la libera iniziativa imprenditoriale, al fine di consentire al Gestore di selezionare il partner più idoneo a soddisfare le proprie esigenze.

Peraltro tale indirizzo, tendente ad attribuire natura di attività commerciale alle "incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo delle rotte aeree" è ribadito da quanto disposto dal provvedimento E.N.A.C. del 23 dicembre 2014 secondo cui *"i gestori aeroportuali a prescindere da qualunque specificazione relativa alla natura giuridica (totalmente pubblica; a prevalente capitale pubblico; privata), stabiliscono in piena autonomia negoziale i requisiti di accesso a contributi, sussidi o altri emolumenti a favore dei vettori aerei, nel rispetto dei ricordati principi comunitari e nazionali, nonché alla luce delle presenti "indicazioni operative"*.

Pertanto, fatta eccezione per gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 13, comma 14 del D.L. 145/2013, l'attività di incentivazione per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree non può essere considerata quale attività di pubblico interesse, essendo la scelta del vettore demandata alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale.

I contratti pubblici

All'interno delle attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea vanno altresì inoltre annoverate le attività relative ai contratti pubblici, così come disciplinati dalla direttiva comunitaria 2014/25 UE e dal D.lgs. 36/2023.

Contratti pubblici e gestore aeroportuale.

L'applicazione della normativa sugli appalti pubblici al gestore aeroportuale è legata alla compresenza di due elementi essenziali: la natura del soggetto appaltante, l'attività oggetto di affidamento.

Dal punto di vista soggettivo, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, all'esito di un'indagine sulla "gestione Aeroportuale" del 19.12.2013, sulla qualificazione giuridica del gestore aeroportuale,

ha affermato che ai fini della definizione della natura soggettiva del gestore, da valutarsi caso per caso, occorre considerare non solo la composizione societaria (pubblica o privata), ma anche la dimensione del traffico passeggeri/merci e il ricorso al finanziamento pubblico per l'erogazione dei servizi.

L'indagine condotta dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha peraltro condotto ad affermare, in merito alla natura giuridica dei gestori aeroportuali, che: 1) le imprese che gestiscono aeroporti con un ridotto numero di passeggeri devono essere considerate come organismi di diritto pubblico, sia perché il loro capitale è totalmente o quasi totalmente pubblico, sia perché non possono operare senza sussidi pubblici; 2) tra le imprese che gestiscono aeroporti di maggiori dimensioni, il cui capitale è prevalentemente pubblico, vi sono numerosi elementi che possono indurre a considerare tali soggetti come imprese pubbliche; 3) per le imprese che gestiscono aeroporti di maggiori dimensioni, il cui capitale è prevalentemente privato, vi sono numerosi elementi che possono indurre a considerare tali soggetti come imprese che operano in base a diritti speciali ed esclusivi loro concessi.

A ciò si aggiunga che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, si è pronunciata in data 20.02.2013, (AG 3/13) sul parere richiesto dall'aeroporto di Verona, Valerio Catullo 9 S.p.A., al fine di conoscere l'orientamento dell'Autorità in merito alla natura giuridica della Società, a prevalente capitale pubblico, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare, la società di gestione aeroportuale chiedeva di chiarire se essa fosse annoverabile tra le cd. imprese pubbliche o tra i cd. organismi di diritto pubblico. L'autorità ha riconosciuto la natura di impresa pubblica, ente aggiudicatore che applica le disposizioni della parte III del Codice, nei limiti espressamente previsti dalla medesima parte III, sulla base, inter alia, delle seguenti motivazioni: *“dalla ricostruzione dell'impianto normativo in materia di gestioni aeroportuali, nazionale e comunitario, emerge che dette società operano “per rispondere ad esigenze di carattere industriale o commerciale”.*

Quanto al profilo oggettivo – ovvero dell'attività da appaltare – utile ai fini dell'applicazione del codice dei contratti, l'art. 150 del D. lgs. 36/2023 sancisce l'applicazione della normativa sui contratti pubblici allorché l'appalto ha ad oggetto attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione ai vettori aerei.

Si richiama anche l'art. 10 del citato D.M. n. 521/1997 che, nell'individuare i criteri di gestione applicabili dalle società di gestione aeroportuale, dispone che la società “organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità”.

L'art. 50, c. 5 del D. Lgs. 36/2023 dispone che le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato sull'Unione Europea a tutela della concorrenza.

Per i contratti affidati per scopi diversi dalla propria attività e quindi estranei, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nr. 16 del 1.08.2011 ha chiarito che: “le imprese pubbliche, che sono enti aggiudicatori nei settori speciali (art. 2, direttiva 2004/17/CE), ma non sono contemplati tra le amministrazioni aggiudicatrici nei settori ordinari (artt. 1 e 2, direttiva 2004/18/CE) sono sottratti ad entrambe le Direttive in quanto, al di fuori di questi settori speciali, cioè fuori dell'ambito dei servizi pubblici nominati, non vi è sostituzione all'attività amministrativa e pertanto non sorge la necessità di assicurare normativamente la garanzia della concorrenza dei potenziali contraenti, mediante

imposizione di scansioni particolari del processo di formazione contrattuale.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1192, depositata lo scorso 9 marzo 2015 ha dichiarato che *“la nozione di sfruttamento deve essere interpretata in senso restrittivo, come statuito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 1 °agosto 2011, n. 116, avuto riguardo al fatto che l’art. 217 esclude dai settori speciali i contratti affidati dagli enti in essi operanti ma per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività”*.

In virtù del quadro normativo sopra richiamato, considerata la natura privatistica della Società di Gestione, gli oneri di pubblicazione della Società saranno quindi limitati alle procedure di selezione ed affidamento di lavori, servizi e forniture intese a garantire l’adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all’art. 4 della Convenzione sottoscritta con E.N.A.C.

Conclusioni

Sono **attività di interesse pubblico** del gestore aeroportuale So.G.Aer. S.p.A.:

- a) le attività regolamentate e controllate da E.N.A.C, ivi comprese quelle contenute all’interno della Convenzione di gestione quarantennale dell’Aeroporto di Cagliari;
- b) le attività connesse alla procedura di selezione ed affidamento di lavori, servizi e forniture intese a garantire l’adempimento degli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all’art. 4 della Convenzione di gestione totale stipulata con E.N.A.C.

Non rientrano in tali attività e, pertanto, sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale di So.G.Aer. S.p.A.:

- a) la cessione in uso di spazi commerciali (ad es. aree espositive e locali, ideali per ospitare negozi, bar, edicole e altre tipologie di punti vendita, spazi promozione e vendita, desk di accoglienza) e gli spazi pubblicitari;
- b) le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di rotte aeree;
- c) i servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell’aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, a spedizionieri o ad altri fornitori di servizi;
- d) le attività non pertinenti alla gestione caratteristica o erogate fuori dal sedime aeroportuale.

3.2 LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOGAERDYN S.P.A.

L’attività di assistenza a terra

L’attività di assistenza a terra espletata da Sogaerdyn S.p.A. presso l’Aeroporto di Cagliari non è soggetta a regolamentazione trattandosi di aeroporto che, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 18/99 “Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”, ha superato i 2 milioni di passeggeri e per il quale è pertanto riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi.

In virtù del fatto che Sogaerdyn S.p.A. operi in regime concorrenziale con le altre società che svolgono servizi di assistenza a terra all’interno dell’Aeroporto di Cagliari – Elmas e non effettui affidamenti rientranti nel perimetro dell’art. 150 del D.lgs. 36/2023 conduce a limitare l’estensione di taluni obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013, in quanto finirebbero per collidere con le esigenze di riservatezza derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale in regime concorrenziale.

Conclusioni

Sogaerdyn S.p.A., quale impresa pubblica a controllo indiretto, è formalmente destinataria delle disposizioni in materia di affidamenti pubblici e connessi obblighi di trasparenza; tuttavia, in considerazione della natura dell'attività svolta, del suo oggetto sociale e dell'operatività del mercato di riferimento, le attività dalla stessa svolte sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale della Società.

3.3 LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SOGAER SECURITY S.P.A.

I servizi di sicurezza aeroportuale

La Sogaer Security S.p.A. effettua i servizi di sicurezza disciplinati dal D.M. 29 gennaio 1999 n. 85, ricadenti nell'ambito delle attività di gestione aeroportuale, in base ad un diritto speciale ed esclusivo concesso dall'Enac alla So.G.Aer. S.p.A., concessionaria dei servizi aeroportuali per l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, che, a sua volta, effettua i suddetti servizi di sicurezza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 85/99, tramite la propria organizzazione societaria specializzata, controllata e sub-affidataria Sogaer Security S.p.A.

In considerazione della specificità dell'attività svolta dalla Società, rimangono escluse dagli obblighi in materia di trasparenza tutte quelle informazioni che, ancorché riferibili ai servizi di sicurezza cui al D.M. 85/1999 ed inseriti all'interno della Convezione di gestione stipulata tra la Società di Gestione ed E.N.A.C., sono coperte da segreto in quanto sensibili per la sicurezza nazionale ovvero esigono particolari misure di sicurezza.

Conclusioni

Sono attività di interesse pubblico di Sogaer Security S.p.A. e sono soggette, pertanto, agli obblighi di pubblicazione, con i limiti derivanti dalle esigenze di tutela della segretezza delle informazioni:

- a) le attività concernenti i servizi di sicurezza previsti dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 85/99;
- b) le attività connesse alla procedura di selezione ed affidamento di lavori, servizi e forniture, intese a garantire l'adempimento agli obblighi contenuti all'interno del D.M. 85/99.

Non rientrano in tali attività e, pertanto, sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale di Sogaer Security S.p.A. le attività non pertinenti alla gestione caratteristica o erogate fuori dal sedime aeroportuale. Sono esclusi, inoltre, dagli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 anche i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

4 TRASPARENZA E DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Nel corso del 2023, in linea con quanto previsto nell'Allegato 9 del PNA 2022 (i cui obblighi di pubblicazioni sono stati riportati all'interno del documento allegato al presente Piano denominato "*Obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33.2013 e flussi informativi Gruppo SOGAER*"), è stata potenziata l'impostazione della sezione della Società Trasparente relativa ai "*Bandi di gara e contratti*".

Nello specifico è stato dato ampio spazio alla pubblicazione dei documenti relativi alle **fasi esecutive del contratto**, tra cui rientrano, fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 35, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 36/2023, i seguenti atti:

1. **I provvedimenti di approvazione ed autorizzazione** relativi a: modifiche soggettive, varianti, proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo, subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto);
2. Certificati di **collaudo o regolare esecuzione**;
3. Certificati di **verifica conformità**;
4. **Accordi bonari e transazioni**;
5. **Atti di nomina** del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo.

Successivamente, la trasparenza dei contratti pubblici è stata in gran parte modificata con l'entrata in vigore - a partire dal 01.01.2024 - delle disposizioni di cui al Libro I, parte II, del nuovo Codice dei contratti pubblici, disposizioni applicabili anche ai settori speciali in forza dell'art. 140 del Codice e concernenti i profili attinenti alla transizione digitale dell'attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni

Nell'ambito di questa riforma il legislatore ha riservato un ruolo centrale alla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)**, la cui titolarità è riservata esclusivamente ad ANAC. In essa confluiscono, oltre i dati acquisiti tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive.

L'Anac, con la **delibera n. 261 del 20 giugno 2023** ha dapprima descritto le sezioni che fanno parte della nuova BDNCP per poi individuare nello specifico i dati e le informazioni degli affidamenti che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati dell'Anac tramite le piattaforme digitali certificate.

Si evidenzia, inoltre, che il D.lgs. 36/2023 ha riformato anche la disciplina degli **obblighi di pubblicazione e trasparenza in materia di contratti pubblici** per adempiere alle prescrizioni in materia di cui al D. lgs. 33/2013.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice, l'art. 37 del citato decreto è stato modificato e sostituito come segue: *"1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.*

2.Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori".

In una logica di semplificazione, nella versione definitiva dell'aggiornamento 2023 del PNA 2022, l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con:

- ❖ la comunicazione tempestiva alla BDNCP di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione Anac n. 261/2023 sopra citata;

- ❖ l’inserimento sul sito istituzionale, nell’apposita sezione della "*Società trasparente*", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione;
- ❖ la pubblicazione nell’apposita sezione della "*Società trasparente*" dei dati delle informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nello specifico nell’Allegato 1 della **delibera n. 264 del 20.06.2023** (di recente ulteriormente integrata con la **delibera n. 601 del 19 dicembre 2023**).

Alla luce dei nuovi obblighi di pubblicazione indicati nell’Allegato 1 della delibera sopra citata, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, si è provveduto ad adeguare il documento allegato al presente Piano denominato “*Obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33.2013 e flussi informativi Gruppo SOGAER*”.

Sono, invece, in corso di definizione le attività di adeguamento della corrispondente sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” della Società Trasparente (in linea con i nuovi obblighi riportati all’interno dell’Allegato 1 suindicato) e le attività di aggiornamento della piattaforma digitale in uso presso la Sogaer per rendere operativo quanto richiesto dalle nuove disposizioni.

Si evidenzia, infine, che l’Anac, tenuto conto dei diversi regimi di pubblicazione esistenti e della complessità della disciplina sulla trasparenza dei contratti pubblici oggi governata da norme differenziate tra loro, ha fornito indicazioni sui distinti regimi di pubblicazione dei dati, che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- ❖ **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023:** per queste fattispecie, disciplinate dal D.lgs. 50/2016 o dal D.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all’Allegato 9) al PNA 2022;
- ❖ **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023:** per queste ipotesi, l’Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa con il MIT, un comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- ❖ **Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024:** gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti nella delibera n. 261/2023 sopra citata, mentre i restanti dati e documenti non oggetto di trasmissione ma di mera pubblicazione nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sono indicati nell’Allegato 1 della delibera 264/2023.

5 TRASPARENZA E SOGGETTI COINVOLTI NEI FLUSSI INFORMATIVI

Per assicurare il completo e puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, è necessaria la cooperazione delle diverse strutture organizzative incaricate dei processi e delle singole attività alle quali i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione si riferiscono.

Tale cooperazione si estrinseca nella trasmissione – sotto la responsabilità dei Dirigenti/Responsabili/Referenti – di flussi informativi periodici, contenenti i dati e le informazioni individuati nell'Allegato denominato “*Obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013 e flussi informativi Gruppo Sogaer*”.

Il suddetto Allegato riporta al suo interno, per ciascuna società del Gruppo Sogaer, i seguenti dati:

- gli obblighi di trasparenza adeguati secondo l'organizzazione e il tipo di attività svolta dalla Società;
- gli uffici responsabili della elaborazione/trasmissione dei dati e della relativa pubblicazione;
- le tempistiche per la pubblicazione e l'aggiornamento;
- i termini di scadenza per la pubblicazione;
- le tempistiche di monitoraggio e il soggetto responsabile del monitoraggio.

In considerazione di quanto sopra, i Responsabili della elaborazione/trasmissione dei flussi informativi devono:

1. rispettare le tempistiche e le scadenze individuate nelle previsioni normative per l'invio dei documenti richiesti.
2. raccogliere i documenti, i dati e le informazioni richiesti e, ove necessario, provvedono a rielaborarli conformemente alle indicazioni ricevute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
3. predisporre apposita e-mail con oggetto “società trasparente – dati per pubblicazione”, allegando i documenti, i dati e le informazioni di loro competenza e le trasmettono al Responsabile per la loro pubblicazione.

Tutti gli uffici coinvolti nelle pubblicazioni devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. In particolare, i dati e i documenti da pubblicare devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) **completi**: i dati devono corrispondere a quanto prescritto dalla normativa e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- b) **comprensibili**: il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente;
- c) **aggiornati**: ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi;
- d) **tempestivi**: la pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente e secondo le tempistiche indicate nel D.lgs. 33/2013;
- e) **in formato aperto**: le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

6 SANZIONI E RESPONSABILITÀ PER OMESSA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica.

Il RPCT si coordina con l'OdV per la verifica dello stato di aggiornamento delle sottosezioni della "Società Trasparente" e ad eventuali problematiche riguardanti l'elaborazione e la trasmissione dei dati. Sono a carico dell'OdV gli adempimenti posti dalla legge a carico dell'OIV.

Il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ai vertici aziendali e all'OdV (OIV) ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

In applicazione dell'art. 47 del D.lgs. 33/13 le sanzioni trovano applicazione nei confronti del Dirigente/Responsabile che non adempie agli obblighi finalizzati a garantire i flussi informativi al Responsabile della pubblicazione e nei confronti di quest'ultimo quando questo non abbia provveduto alla pubblicazione dei dati inviati.

Le sanzioni di cui al citato art. 47 si applicano anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento.

Trova applicazione il Regolamento ANAC del 11.06.21 in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del predetto decreto.

7 ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Il Gruppo Sogaer, nell'ambito dei procedimenti amministrativi concernenti l'accesso, distingue tra procedura di accesso documentale di cui alla L. 241/1990 e procedura di accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013.

L'accesso civico è una delle principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013 e diverge dall'accesso ordinario previsto dalla L. n. 241/1990 sotto vari profili. Quest'ultimo, infatti, oneroso e motivato, può essere esercitato solo da un soggetto portatore di un interesse qualificato e differenziato, attuale e concreto, al fine di tutelare una propria situazione giuridica, e riguarda i documenti di cui la pubblica amministrazione o il soggetto equiparato sia in possesso. L'accesso civico, invece, gratuito e non motivato, può essere esercitato da "chiunque", a prescindere dalla sussistenza di un interesse, e riguarda, oltre ai documenti, anche i dati e le informazioni in possesso della pubblica amministrazione o del soggetto equiparato.

In data 12.10.2022 il PTPCT è stato dotato del Regolamento Unico in materia di accesso finalizzato a chiarire il funzionamento dei diversi istituti di seguito descritti. Il Regolamento è disponibile al link <http://www.sogaer.it/it/societa-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico>

L'accesso civico si distingue in:

- 1) **accesso civico semplice**: riguarda i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. L'accesso si esercita inviando, per via telematica, la richiesta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al seguente indirizzo di posta elettronica: **responsabilepct.sogaer@legalmail.it**. A tal fine il soggetto interessato utilizza il modulo pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in caso di ricezione di

un'istanza di accesso civico, si attiva tempestivamente al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni previsto, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, per la pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e per la contestuale trasmissione dello stesso al richiedente.

2) **accesso civico generalizzato**: riguarda, invece, i documenti, le informazioni e i dati per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. La richiesta deve consentire di individuare in modo specifico e immediato il dato, il documento o l'informazione richiesti. Pertanto, sono ritenute inammissibili le richieste generiche.

Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo disponibile sul sito internet della società, senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, deve essere inviato al dipartimento, all'ufficio centrale o all'ufficio periferico competente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: accessocivicogeneralizzato.sogaer@legalmail.it.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, entro il termine previsto, da parte dell'ufficio preposto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D. Lgs. n. 33/2013, inviando una e-mail al seguente recapito: responsabilepct.sogaer@legalmail.it.

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità, viene allegata la richiesta presentata all'ufficio detentore dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto, dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, entro il termine previsto, da parte dell'Ufficio detentore dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).

Le procedure sopra descritte per la gestione dell'accesso valgono, altresì, per le società del Gruppo Sogaer in base ai ruoli operativi da queste individuati e fermo restando il ruolo svolto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche nell'ambito delle stesse.

Il Regolamento è stato adeguato alla luce delle novità introdotte nel nuovo Codice dei contratti pubblici. In virtù di tali modifiche, a partire dal 1° gennaio 2024, l'accesso alla documentazione di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di forniture di beni, servizi e lavori, è esercitato esclusivamente nei termini e nei modi previsti dagli articoli 35 e 36 del nuovo Codice.

Il Gruppo si è dotato del **Registro degli Accessi**, suddivisi per annualità, contenenti l'elenco delle richieste di accesso con l'indicazione della tipologia di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), l'oggetto dell'istanza, l'Ufficio competente, la presenza di controinteressati, la data di risposta, l'esito della richiesta e l'eventuale riesame.